

Avv. Monica Mandico
Patrocinante in Cassazione
Via dell'Epomeo n. 81 – 80126 Napoli (NA) –
Tel./Fax. 081 7281404 – Cell 3398902342- e-mail: avvocatomandico@libero.it
pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO FAMILIARE EX ARTT. 65, 66 CCII PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS CCII E PER L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE EX ARTT. 283 CCII E SS.

Nell'interesse delle sigg.re **CASILLO Immacolata** nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.07.1971 c.f. CSLMCL71L53H931Q ed ivi res.te alla via Passanti, 46 – disoccupata, attualmente collaboratrice con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 30.12.2024 - e **PAOLELLA TERESA** nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14.02.1954 c.f. PLLTRS54B54H860X ed ivi res.te alla via Passanti, 46 - pensionata - assistita, rappresentata e difesa **dagli Avv.ti Monica Mandico** (CF: MNDMNC71H51F839E) giusta procura su foglio separato allegato al presente atto, tutte elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Mandico (Allegato doc n. 0), sito in Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126. ***Si invita l'OCC e la cancelleria del Tribunale ad effettuare le comunicazioni al seguente numero di telefax 081/7281404 o pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it***

Si espone che:

- in data 19.03.2024 le sigg.re Casillo Immacolata e Paoella Teresa – rispettivamente figlia e madre - trovandosi nelle condizioni previste dal decreto legislativo 12.01.2019 n.14 in attuazione della legge 19.10.2017 n.155, non ricorrendo cause ostative, depositavano, istanza familiare per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC ODCEC di Nola.
- In data 16.04.2024 l'OCC ODCEC di Nola, comunicava la nomina del professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento il dott. Domenico Mascia - protocollo n. 470/2024 (cfr. all.doc n. 00).
- Le debentrici, per la ricostruzione della loro situazione economico-finanziaria e per l'elaborazione del ricorso di apertura della liquidazione controllata, sono stati assistiti oltre che dal Gestore nominato dall'OCC ODCEC di Nola, oltre che dall'**Avv. Monica Mandico**.
- È stata raccolta ed allegata tutta la documentazione prevista (ex art. 39 CCII), sono state elaborate le passività e le attività per ciascuno debitore;
- L' OCC nella persona del gestore ha dato notizia della sua nomina all'Agente della Riscossione ed agli uffici fiscali, nonché al Comune di San Giuseppe Vesuviano competente considerato la residenza di entrambi i debitori ed ha redatto la relazione di cui all'art 269 2 comma CCII con cui ha espresso la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo del presente ricorso, nonché ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria per ciascuno dei debitori.

Per: Paoella Teresa

Presupposti, soggettivi e oggettivi, per l'accesso alla "Liquidazione Controllata" **(ex art. 270 co1 CCII)**

La sig.ra Paoella Teresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e 269 richiamati dall'art. 270 CCII in merito ai **presupposti oggettivi e soggettivi, nonché di ammissibilità,**

- **dichiara** di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui ai combinati disposti delle lettere a), b) e c) dell'art 2 CCI cui intende porre rimedio;
- **dichiara** di versare in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario. Oltre il 99% della esposizione debitoria deriva dalla concessione di garanzia ipotecaria e fideiussoria a favore di società finanziarie, quando all'epoca si poteva confidare nei flussi di cassa della società familiare . L'istante, dopo l'inadempimento della società debitrice garantita, non è stata in grado con le insufficienti disponibilità - e non lo è tuttora - di far fronte alle richieste di pagamento dei creditori;
- **dichiara** che non è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del CCII o delle altre procedure maggiori disciplinate da leggi speciali;
- **dichiara** di non aver mai presentato domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII,
- **dichiara** che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a cinquantamila (50.000,00) euro;
- **dichiara** di non aver posto in essere atti in frode ai creditori e di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, precedenti alla proposizione della presente domanda;
- **dichiara** di non aver mai ottenuto alcuna esdebitazione.

Per: Casillo Immacolata

Presupposti, soggettivi e oggettivi, per l'accesso alla procedura di Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (ex art. 283 CCII)

La sig.ra Casillo Immacolata, formula istanza ai sensi dell'art. 283 CCII

- è persona fisica meritevole;
- **dichiara** di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui ai combinati disposti delle lettere a), b) e c) dell'art 2 CCI cui intende porre rimedio;
- - **dichiara** di versare in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario. Oltre il 99% della esposizione debitoria deriva dalla concessione di garanzia ipotecaria e fideiussoria a favore di società finanziarie, quando all'epoca si poteva confidare nei flussi di cassa della società familiare . L'istante, dopo l'inadempimento della società debitrice garantita, non è stata in grado con le insufficienti disponibilità - e non lo è tuttora - di far fronte alle richieste di pagamento dei creditori;
- **dichiara** di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- **dichiara** di non aver mai ottenuto alcuna esdebitazione;
- **dichiara** che non è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del CCII ;
- **dichiara** di non aver mai presentato domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
- **dichiara** che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a cinquantamila (50.000,00) euro;
- **dichiara** di non aver posto in essere atti in frode ai creditori e di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, precedenti alla proposizione della presente domanda.
- **dichiara** di essere consapevole dell'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.

Considerato

- che la documentazione afferente la situazione economica e patrimoniale delle proponenti è stata fornita in modo completo all'Organismo di composizione della crisi;

- che è stata valutata per ciascun debitore la singola fattispecie di sovraindebitamento, confermata anche dal supporto documentale analizzato e allegato;

- **che per la sig.ra Paolella Teresa, la procedura di liquidazione controllata**, è stata ritenuta la più vantaggiosa per il ceto creditorio, considerando che la provvista di cui la debitrice dispone non è sufficiente ed idonea per ricorrere ad altro strumento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Ciò in quanto la sig.ra Paolella percepisce pensione di reversibilità di € **739,20** appena sufficiente al proprio sostentamento, ed è proprietaria di unico bene immobile – attualmente sottoposto a procedura esecutiva immobiliare (di cui specificatamente *infra*) che viene messo a disposizione della procedura.

- **Che per la sig.ra Casillo Immacolata (anni 53), in via principale si formula domanda di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII** avendo la stessa tutti i requisiti, come si vedrà *infra*. Tuttavia, in via subordinata e/o alternativa, si chiede l'apertura della liquidazione avendo la stessa i requisiti previsti dall'art. 66 e dall'art. 270 CCII.

In particolare, si rileva che la sig.ra Casillo, licenziata (consulente pratiche di lavoro) nel mese di luglio 2023, ha in essere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (all.14), con scadenza 30.12.2024 concluso il quale, non sussistono prospettive future di occupazione che possano garantire la produzione di un reddito anche su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia pari non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Sulla procedura familiare di cui all'art. 66 CCII come da correttivo D.lgs. 136/2024.

L'art. 66 CCII come da correttivo ter, stabilisce al comma 1: *“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o **quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.** Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. **La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo**”*

Le istanti hanno la possibilità, come stabilito dall'art. 66 CCII 1 comma, di presentare un'unica domanda di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, per i seguenti motivi:

1. sono madre e figlia (cfr. all. doc. n. 2.b) quindi *“parenti entro il quarto grado”*, come previsto dal comma 2 dell'art. 66 CCII;
2. hanno la medesima residenza a San Giuseppe Vesuviano (cfr.all.doc. n.3 e n.001);
3. il sovraindebitamento ha un'origine comune, per quanto *infra*;
4. le masse patrimoniali attive e passive delle due richiedenti rimarranno distinte, come richiesto dall'art. 66, comma 3.
5. per ragioni di economia processuale e speditezza (casi analoghi: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/28072/merito?La-procedura-famigliare-ex-art.-66-CCII-si-applica-anche-alla-liquidazione-controllata (cfr.all.doc.n. 32.a, 32.b).

Per l'effetto si ritiene:

a) che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dalle due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art, 66 c.1 CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta, un'origine comune oltre ad essere presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari (madre - figlia).

La collocazione sistematica dell'art. 66 nel Capo II del CCII, dedicato alle *“Procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento”* consente di classificare la suddetta norma tra le disposizioni di carattere generale e pertanto applicabile, per espressa previsione di legge, a tutte le procedure di

sovraindebitamento, comprendendovi pertanto anche la liquidazione controllata e l'esdebitazione dell'incapiente.

È in ogni caso opportuno specificare che, nonostante sia stato presentato da parte delle ricorrenti, un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII c.1, con il provvedimento dell'Ill.ma adita Autorità, potranno/dovranno essere aperte due distinte procedure, conformemente a quanto disposto dall'art.66 c.3, ai sensi del quale le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra le ricorrenti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare.

b) Da tale previsione consegue che laddove non venisse accolta la domanda principale dell'esdebitazione dell'incapiente per la sig.ra Casillo Immacolata, si chiede in ogni caso, l'apertura della liquidazione controllata in considerazione della circostanza che l'attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali delle singole ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori comuni alle stesse. Tale principio risulta in linea con lo spirito di assistenza familiare insito nella procedura ex art. 66 CCII come voluto e richiesto dalla sig.ra Paoella Teresa a favore della figlia.

Sul punto la Relaz. Illustrativa *“È inoltre chiarito, con l'inserimento di un ultimo periodo, che è possibile per i membri della stessa famiglia accedere alla liquidazione controllata anche se uno o più componenti si trovano nelle condizioni di incapacienza previste dall'articolo 283.”*

Sulla competenza per territorio

Sussiste la competenza del Tribunale di Nola ai sensi dell'art 27 comma 2 CCII richiamato dall'art 65 2 comma CCI poiché ciascuno delle ricorrenti risiede a San Giuseppe Vesuviano (cfr.all.doc. n.3 e n.001) alla via Passanti, 46 - Comune compreso nel Circondario del Tribunale di Nola.

Tutto ciò premesso, le istanti assistite, rappresentate e difese per la redazione della presente domanda dall'avvocato Monica Mandico

CHIEDONO

- ciascuno per la relativa posizione di sovraindebitamento, di essere ammesse rispettivamente alla procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII per la sig.ra Paoella Teresa, e all'esdebitazione dell'incapiente, per la sig.ra Casillo Immacolata, al fine di ottenere l'esdebitazione dei crediti inesigibili e non soddisfatti.

A tal fine, rappresentano e documentano quanto segue.

ATTUALMENTE

La sig.ra Paoella Teresa – pensionata - percepisce pensione di reversibilità del defunto Casillo (deceduto il 22.07.2019) di euro **739,20** mensili.

La sig.ra Casillo Immacolata, in seguito al licenziamento avvenuto il 20.07.2023 da SRL e dopo aver percepito indennità NASPI pari a 650,00€ circa sino al mese di maggio 2024, ha avviato una collaborazione con lo studio tributario _____, dal 01.06.2024 al 30.12.2024 con un reddito complessivo lordo di € 4.500,00 (all.11) netto di € 3.600,00 (annuo). La scadenza di tale contratto, il cui reddito prodotto è insufficiente a consentire la messa a disposizione di una somma mensile per la soddisfazione dei creditori, e la mancanza di prospettive lavorative future, delineano uno *status* di soggetto rientrante nella figura dell'incapiente. La sig.ra Casillo risulta molto provata per la situazione debitoria in cui versa, sentendosi impotente e indifesa nel garantire un futuro sereno e migliore alla propria figlia.

Entrambe vivono, a titolo gratuito, in un appartamento di proprietà di familiari.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento è dovuta esclusivamente dall'esposizione debitoria delle istanti per garanzie personali prestate in favore della società _____ come di seguito dettagliatamente esposto, con rilascio di garanzie personali insieme al defunto Casillo Mario, coniuge di Paoella e in regime di comunione dei beni, e padre della sig.ra Casillo Immacolata, a favore di 3 istituti bancari. Ma appare preliminarmente necessario, svolgere un *excursus* sulla

SOCIETÀ SRL

Il 25.03.1991 veniva costituita la (all.9 visura storica) con sede in Via Passanti, 38 – San Giuseppe Vesuviano (NA) avente come oggetto sociale, l'industria della lavorazione, la selezione ed il confezionamento di legumi, cereali, nonché l'importazione, l'esportazione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di legumi, cereali, generi alimentari, mangimi, semi oleosi, frutta secca e fresca, olii, vini, acqua e bibite.

Il 11.04.1996 la società su apposita licenza, iniziava ad operare all'estero, con alle dipendenze due operai divenuti poi tre.

Il 10.06.2003 l'impresa veniva messa in scioglimento e liquidazione, avvenuta con atto pubblico registrato il 20.06.2003 a notar e cancellata nel 2004.

Facevano parte della compagine sociale, la sig.ra Casillo Immacolata che è stata Amministratore Unico dal 25.03.1991 poi divenuta, il 24.06.2003 proprietaria del 50% con valore di 10.000.000 di lire, insieme alla madre Paoella Teresa proprietaria del 50% con valore di lire 10.000.000, ma in realtà la gestione dell'impresa di fatto, è stata sempre svolta dal sig. (padre e coniuge delle ricorrenti). Questi infatti, essendo socio della e

- costituita il 14.02.1977 con oggetto sociale la lavorazione e commercio all'ingrosso di cereali (all.40) – per evitare un conflitto con la società in parola, costituì la , inserendo la figlia Immacolata – studentessa, a carico dei genitori e con gli stessi convivente – nella figura di amministratrice. Tale snc cessava il 31.07.1992 e veniva cancellata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, con domanda del 03.10.1995. Sta nei fatti che il sig. ,

è stato l'unico a gestire l'attività, e la figlia Immacolata – così come la moglie – hanno fatto affidamento nel vincolo familiare, accordando alla gestione economica del *pater familias*, la naturale fiducia tipica del rapporto coniugale e di padre-figlia.

Si rileva che la sig.ra Paoella, titolare di licenza media, era casalinga e nei fatti non aveva alcun ruolo nella società.

La sig.ra Casillo era, all'epoca studentessa universitaria. Dal marzo 1991 al mese di aprile 1997 (anno di conseguimento del titolo di Laurea) ella si è dedicata esclusivamente agli studi di Economia Marittima all'Istituto Universitario Navale di Napoli (cfr.all.37). Il 29.06.1996 contraeva matrimonio, dedicandosi poi completamente alla famiglia, cercando di concepire un figlio, che arrivava il 24.04.1998 (). Da allora, la dedizione alla crescita della figlia è stata l'unica priorità della Casillo, che se n'è presa cura in maniera assidua, senza assumere alcun impegno di natura lavorativa. Purtroppo nel 2001, il rapporto coniugale entrava in crisi e nel 2005 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (all.3). E' da questo momento che la stessa inizia a lavorare (all.6). Dall'analisi dell'estratto contributivo, si evince che ella inizia un rapporto di lavoro il 19.11.2005 alle dipendenze della sino al 14.07.2006. Poi dal 05.10.2006 al 20.07.2007 presso la . Dal 16.01.2008 al 02.05.2008 al 02.05.2009 presso la . A seguire, ha sempre avuto rapporti di lavoro saltuari, precari o talvolta contratti di lavoro part-time e mai a tempo indeterminato.

Entrambe le ricorrenti non hanno fatto mai ricorso abusivo al credito. Le cause dell'odierno sovraindebitamento sono da ricondursi, esclusivamente, ad eventi legati alla attività della società , debitore principale, e a cause indipendenti dalla loro volontà, e non imputabili alla propria diligenza. L'esposizione riguarda esclusivamente le fidejussioni sottoscritte nell'interesse delle società, sulle cui solidità, le ricorrenti, e, *in primis*, le Banche erogatrici, confidavano profondamente. Sul punto, una considerazione non può non essere sottaciuta: il ruolo svolto dalle Banche, dal momento che esse hanno concesso i finanziamenti a favore della ditta in parola, facendo affidamento, esse stesse, nella floridità dell'attività e dall'altro, utilizzando un grado di diligenza non sufficiente rispetto a quello che il caso concreto avrebbe richiesto.

La legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente

e del credito al consumo, si pone l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la c.d. "seconda chance", ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale. Non vi è alcun dubbio che nella fattispecie in esame, i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: il soggetto finanziatore, preliminarmente all'erogazione del credito, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate: infatti la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale. È innegabile che, nel caso *de quo*, i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Sull'impresa:

Nei primi anni di attività, avendo a disposizione un capitale proprio limitato, la società si attivava facendo ricorso a finanziamenti all'importazione e scoperti di conto corrente Essi, a lungo andare, stante le scadenze trimestrali, hanno determinato costi per la restituzione di elevati interessi, oltre che spese e commissioni e che insieme alle instabilità del mercato (borsa merci di cui *infra*), hanno reso gravoso il bilancio aziendale. Nel settore in parola esiste, infatti, la "borsa merci", definita come il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio. Le borse merci sono regolate dalla fondamentale legge 20 marzo 1913, n. 272 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068 e successive modificazioni.

Ebbene, per la società in parola, le variazioni della borsa merci hanno comportato perdite sui prodotti acquistati mesi prima, in quanto i prodotti viaggiavano prevalentemente su navi oltre oceano, finendo per giungere a destinazione, anche mesi dopo rispetto agli ordini.

Altro profilo di rilievo riguardava il ritardo nei pagamenti, soprattutto da parte delle industrie conserviere, alcune delle quali sono risultate insolventi, tanto da richiedere il conseguimento di Decreto Ingiuntivo (come avvenne nel caso della _____).

All'epoca, il settore conserviero offriva sicuramente opportunità di crescita, vista la diminuzione della richiesta del prodotto non inscatolato (sia dai grossisti che dai distributori di generi alimentari), ma i rischi di insolvenza e i tempi di pagamento delle industrie conserviere hanno inferto un duro colpo alle finanze della _____.

Negli anni successivi, esattamente dal 1996, l'allora dirigente della società, sig. _____¹ rispettivamente padre e coniuge delle istanti, iniziò ad avere problemi di salute. Egli, infatti, ebbe un _____ (cfr.0010. sentenza Tribunale di Nola in cui veniva dichiarata l'inabilità al lavoro, dal mese di febbraio del 1996) che lo costrinse in ospedale senza possibilità di potersi occupare dell'attività. In tale periodo, alcuni acquisti/investimenti furono affidati ad un fratello /ex socio della precedente società SNC di cui faceva parte, che però procurò per inerzia o incompetenza, una perdita ingente di capitali aziendali.

Iniziarono così le prime difficoltà e l'attività, non riuscendo più a operare in maniera proficua, nel luglio 2004 cessò, fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli avvenuta il 10.10.2005.

Non è stato dichiarato fallimento in quanto la società ha adempiuto al pagamento nei confronti della maggior parte della massa creditoria, inclusi i dipendenti, tranne per tre posizioni bancarie. Per quanto concerne gli istituti bancari, questi, dal 2002, avviavano azioni di recupero mediante

¹ Il sig. _____ alla nascita fu dichiarato _____ ma per errore materiale, nei successivi atti, veniva omessa la virgola Pertanto alcuni atti furono compilati con codice fiscale _____ come nome unico. Successivamente fu chiarito all'anagrafe che _____ E _____ erano la stessa persona e fu corretto anche il codice fiscale, in maniera definitiva con _____ (non avendo valore il nome dopo la virgola). Per l'effetto, nel presente atto, si rappresenta che laddove viene indicato il nominativo _____ si fa riferimento al medesimo _____, padre della Casillo Immacolata e marito della Paolella Teresa.

sequestro conservativo e successivo pignoramento degli immobili di proprietà dei coniugi Casillo e Paolella.

Il contenzioso si è concluso nel 2009-2010 con 3 sentenze di condanna (di cui *infra*) a favore di: Banca di Roma sentenza n. 1750/2009 Tribunale di Nola (cfr. all.30-0030); Banca Nazionale del Lavoro Spa sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola (cfr. all.31-0031); Banco di Napoli SpA sentenza n. 2174/2009 Tribunale di Nola (cfr.all.32).

Al decesso del padre, la sig.ra Casillo Immacolata rinunciava all'eredità presso la Cancelleria del Tribunale di Nola num. Cron. 2123/2019 nume repe. 166 (cfr.doc.7).

1. PASSIVO

CASILLO IMMACOLATA

L'esposizione debitoria della sig.ra Casillo Immacolata riguarda solo ed esclusivamente la posizione nei confronti del ceto bancario per fideiussioni prestate a favore della società srl, in particolare di: 1. Banco di Napoli, 2. BNL e 3. Banca di Roma SpA.

Non sussiste a suo carico nessun altro debito, né nei confronti di società finanziarie, né per tributi.

In data 25.09.2024 la sig.ra Casillo riceveva la notifica di avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2023/001/EM 749/0/002 della direzione provinciale II di Napoli Ufficio territoriale di Nola (TEV) relativo al recupero dell'imposta di Registro dovuta ex art. 37 e 57 DPR 131/86 per registrazione esecuzione mobiliare n. 749/2023 emesso dal Tribunale il 07.09.2023 con attore: Fino1Securitistatione srl (all. 21.c) per importo complessivo di € 2.122,00. Sul punto si precisa che l'anzidetto attore/creditore avviava azione esecutiva nei confronti della sig.ra Casillo che si concludeva con ordinanza di assegnazione delle somme (all.30.h) incassando la somma di € 1.241,00. Oggi gravano in capo alla stessa le spese di registrazione della procedura di esecuzione mobiliare.

-ADER pari a zero (cfr. all.20).

Di seguito, viene indicato il dettaglio di ciascuna posizione debitoria, evidenziando che esse coincidono per titolo e residuo, anche per la sig.ra Paolella Teresa.

Banco di Napoli SpA (Belvedere SPV srl – mandante di Prelios Credit Solution SpA)

Trattasi di contratti di apertura di credito in conto corrente n.27/146 del 23.10.1991 e 22.03.2001 e contratti di finanziamento all'importazione, sottoscritti tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2001 dalla società e dai fideiussori sig.ra Casillo Immacolata, Paolella Teresa e per lire 450.000,000. Stante l'inadempimento della società, la Banca notificava atto di sequestro conservativo su immobili di proprietà, in regime di comunione legale dei beni, della sig.ra Paolella e del sig. . Il giudizio, in seguito ad opposizione a sequestro conservativo, si concludeva con sentenza del Tribunale di Nola n. 2174/2009, con pronuncia di condanna della società, del sig. , sig.ra Paolella Teresa e Casillo Immacolata al pagamento di € 54.361,49 oltre interessi al tasso del 9,50% dal 28.02.2002 nonché della somma di € 138.489,09 oltre interessi al tasso del 9%-9,50% dall'erogazione dei singoli finanziamenti al soddisfo; al rimborso delle spese di lite, in € 1.526,80 per spese, € 11.802,00 per diritti ed onorari oltre IVA e rimborso spese generali (€ 192.850,58 oltre interessi e spese). Successivamente, Banco di Napoli avviava procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Nola rge. 337/2009 riunito alla procedura esecutiva 369/2010 promosso da Banca Nazionale del Lavoro SpA (ora Calliope srl) riscuotendo dall'aggiudicazione, l'importo di € 9.300,00 circa per privilegio ex 2770c.c. (di cui *infra*).

Con raccomandata del 03.05.2023, Belvedere spv srl, veniva comunicato alle istanti l'importo residuo di cui alla sentenza 2174/2009 Tribunale di Nola del 11.08.2009 di € 192.850,58.

Banca di Roma SpA – Fino1Securitisation DoValue

Relativo a due conti correnti: 1. n. 193/53 e 2. conto di regolamento-finanziamento all'importazione n. 252/99 – per i quali assumevano fideiussione i sigg.ri , Paoella Teresa e Casillo Immacolata, fino alla concorrenza di L. 845 milioni in favore della Banca di Roma Spa e nell'interesse della

A fronte dell'inadempimento della società, con ricorso per decreto ingiuntivo (n. 147/2002 del 12.02.2002 Tribunale di Nola), la Banca di Roma spa dichiarava di essere creditrice nei confronti della srl per la somma di € 213.404,38 oltre interessi di mora. Trattasi di saldo debitorio del conto corrente n. 193/53 di € 55.509,06 oltre interessi al tasso convenzionale del 7,5%; €1573895,32 per saldo debitore del conto di regolamento-finanziamento all'importazione n. 252/99 oltre interessi al tasso convenzionale del 7,5% nell'interesse della

srl per cui avevano prestato fideiussione i sigg.ri , Paoella Teresa e Casillo Immacolata, tutti garanti fino alla concorrenza di L. 845 milioni. Nel monitorio, la Banca chiedeva ingiungersi a srl , Paoella Teresa e Casillo Immacolata, in solido, in favore della sessa banca, della somma di € 213.404,38 oltre interessi al tasso convenzionale del 7,5%.

Con citazione del 10.04.2002 la società e i tre fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, spiegando domanda riconvenzionale eccependo, tra l'altro, nullità parziale dei contratti di conto corrente, con riferimento alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale (capitalizzazione trimestrale degli interessi, sui saldi di conto corrente passivo per il cliente). Per l'effetto, il Tribunale di Nola (all.30) con sentenza n. 1750/2009 del 25.06.2009 revocava il decreto ingiuntivo, accoglieva la domanda riconvenzionale dichiarando la nullità parziale dei contratti di conto corrente con riferimento alla clausola di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale. Poi, in parziale accoglimento della domanda della Banca, con sentenza 1750/2009 il Tribunale di Nola (cfr. Doc.30) condannava la società e i fideiussori al pagamento della somma di € 211.230,57 oltre interessi convenzionali, dal 25.03.2002 fino al soddisfo; inoltre, condannava la società e i fideiussori al rimborso a favore della banca, dei due terzi delle spese liquidate in € 1.000,00 per diritti ed € 2.000,00 per compensi (cfr. all.30). Residuo: € 424.938,00 oltre interessi e spese (cessionaria DO Value spa, Fino 1 Securitisation).

Successivamente, la Banca di Roma (Fino1) instaurava procedura esecutiva immobiliare - tuttora pendente - RGE 337/2009 Tribunale di Nola, Giudice Miriam Valenti, in cui si insinuavano altri creditori (Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro). Ad oggi, dei tre immobili staggiti, ne sono stati aggiudicati due e la distribuzione è stata la seguente:

- la Banca di Roma, creditore privilegiato con ipoteca g. 1660/2996 sulla scorta di decreto ingiuntivo 147/2002 ha incassato: €105.732,00, imputando tali somme agli interessi maturati; € 5.000,00 circa, per l'occupazione da parte dei debitori dell'immobile fino alla vendita; 600,00 € circa per pignoramento stipendio di Casillo Immacolata;
- il Banco di Napoli ha ottenuto euro 9.300,00 circa per privilegio ex 2770 c.c..

Attualmente risulta invenduta, in seguito a varie aste, l'immobile sito in Palma Campania, di proprietà della Paoella Teresa, la cui ultima asta è stata fissata per il 22.10.2024.

Il 03.05.2023 Fino1Securitisation DoValue notificava pignoramento presso terzi alla sig.ra Casillo Immacolata (rge 724/2024 all.30) e sui conti correnti/ carte e libretti della signora Paoella Teresa.

Il residuo risultante dall'atto di precetto del 20.02.2023 è pari ad € 424.938,04.

Banca Nazionale del Lavoro SpA – PRONIPOTE SPV Srl (CALLIOPE SRL)

Relativo a conto corrente n. 1056 della srl con fideiussione dei sigg.ri , Paoella Teresa e Casillo Immacolata fino alla concorrenza di € 258.228,45. Su giudizio di

merito avviato dalla Banca in seguito ad opposizione a sequestro (trascritto al r.p. 19763 rg. 25272 del 07.11.2002 – 730 - ag Terr. Cosenza a favore di BNL - all.f) contro e contro Paolella Teresa, con sentenza n. 2206/2010 del 12.10.2010 rg 5237/2002 il Tribunale di Nola (all.31) accoglieva la domanda di BNL condannando , il sig.

la sig.ra Paolella Teresa e la sig.ra Casillo Immacolata, n.q. di fideiussori fino alla concorrenza di € 258.228,45 e per l'effetto, gli stessi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 297.053,81 oltre interessi, oltre spese di lite per €800,00 per spese, € 9.000,00 per onorari, € 7.500,00 per diritti (cfr. all.31). Tale sentenza di condanna esecutiva del Tribunale di Nola n. 2206/2010 del 09.12.2010 veniva trascritta al Registro Generale n 39474 Registro Particolare n. 4693.

Sulla scorta di un credito totale di € 597.740,54 di cui € 297.053,81 importo capitale al 12.10.2010 ed € 300.686,73 di interessi moratori dal 13.10.2010 al 21.02.2017 (pag. 69 all.f) BNL SpA - Calliope srl, avviava procedura esecutiva RGEI 212/2010 Tribunale di Paola sottoponendo a pignoramento unità immobiliare – appartamento ad uso abitativo – riportato al NCEU del Comune di Santa Maria del Cedro (CS) al foglio 9, particella 1206 sub.1 categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita catastale 395,09 euro località Bordiello (catastalmente contrada Sangineto) posta al piano Terra interno 1, superficie calpestabile 43,80 mq con annesso piccolo giardino di 45,20 mq, quota di 1/2 del diritto di piena proprietà in regime di comunione legale dei beni di pertinenza di e quota di 1/2 del diritto di piena proprietà in regime di comunione legale dei beni di pertinenza di Paolella Teresa. Tale lotto veniva aggiudicato il 21.02.2017 al prezzo di € 25.739,35 e trasferito il 12.05.2017. All'esito, con riparto del 03.05.2019, veniva attribuito a Calliope la somma di € 19.394,52.

Calliope Srl nella procedura esecutiva 337/2009 riunita alla 269/2010 Tribunale di Nola portava un credito di € 637.541,75.

Il residuo risultante dalla sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola è di **€ 306.853,81**

Di seguito la tabella in cui è dettagliata la situazione debitoria complessiva e personale di

CASILLO IMMACOLATA

Creditore	Indirizzo PEC	Tipologia credito	Coobbligati	Residuo
Belvedere SPV srl – mandante di Prelios Credit Solution SpA (Banco di Napoli SpA)	belvedere_spv@legalmail.it preco.ri@pec.prelios.it	chirografo	Casillo Immacolata e Paolella Teresa	€ 192.850,58
Fino1Securitistation DoValue SpA (Banca di Roma SpA)	avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it fino2.pec@actaliscertymail.it dovalue.pec@actaliscertymail.it	chirografo	Casillo Immacolata e Paolella Teresa	€ 424.938,04
PRONIPOTE SPV Srl (CALLIOPE SRL Banca Nazionale del Lavoro SpA)	pronipote.spv@pec.spv-services.eu calliope.ri@pec.actalis.it	chirografo	Casillo Immacolata e Paolella Teresa	€ 306.853,81 <i>come da sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola</i>

Direzione provinciale II di Napoli Ufficio territoriale di Nola (TEV)	dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it	imposta di Registro per registrazione esecuzione mobiliare n. 749/2023 Tr Nola	Casillo Immacolata	€ 2.122,00
TOTALE				€ 926.764,43

PAOLELLA TERESA

In relazione alla debitoria a carico della sig.ra Paoella Teresa, oltre a quanto sopra dedotto, riguardante le fidejussioni prestate per la società _____ srl, riguardante sia la figlia che la madre, sussistono due posizioni di carattere personale: FIDITALIA e Findomestic Banca SpA.

FIDITALIA SpA

In data 15.03.2021 la sig.ra Paoella sottoscriveva con Fiditalia SpA contratto di finanziamento a termine finalizzato altri settori n. 307402678 che prevede doppio piano di rimborso per acquisto da Amplifon PV Nola di protesi acustiche per € 4.800,00 – numero rate 35 – importo rata € 119,25+€1,30 spese di incasso; seconda fase del piano di rimborso: numero rate 10, importo rata € 99,35+1,30 spese di incasso. Importo totale dovuto del consumatore € 5.247,75 (cfr.all.0033). Il pagamento è *in bonis*. Data fine: 28.12.2024 (cfr.crif all.009.) Residuano tre rate: ottobre, novembre, dicembre 2024, per un totale complessivo di **€ 397,40** come precisato dal creditore al Gestore.

Findomestic Banca SpA

In data 28.09.2022 la sig.ra Paoella sottoscriveva con Findomestic Banca SpA contratto di credito finalizzato n. 055366126 per l'acquisto da Mobili Ranieri srl (con sede in San Giuseppe Vesuviano) di una cucina componibile per € 3.300,00 – durata 30 rate – importo rata € 124,70 – tan: 09,94% TAEG 14,63% - importo totale dovuto: € 3.797,34 – interessi operazione: € 441,00 – spese istruttoria pratica € 100,00 (all. n. 0034.) - data fine: 05.04.2025 (crif cfr. all. 009). Il pagamento è *in bonis*. Con comunicazione a mezzo pec inoltrata al Gestore il 01.08.2024 il creditore comunicava un residuo di **€ 1.066,85**, che nelle more, stante il rituale pagamento, è ridotto, infatti da novembre 2024 ad aprile 2025 residuano 6 rate da € 126,00.

PAOLELLA TERESA

Creditore & Pec	Tipologia credito	Coobbligati	Residuo
Belvedere SPV srl – mandante di Prelios Credit Solution SpA (Banco di Napoli SpA) PEC: belvedere_spv@legalmail.it precso.ri@pec.prelios.it	1. Trascrizione del 10.10.2002 di decreto sequestro conservativo sull'immobile in Palma Campania annotazione n. 6762 del 25.11.2010 (sentenza condanna esecutiva)	Casillo Immacolata e Paoella Teresa	€ 192.850,58

<p>Fino1Securistation DoValue (Banca di Roma SpA)</p> <p>PEC: avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it fino2.pec@actaliscertymail.it dovalue.pec@actaliscertymail.it</p>	<p>3. Iscrizione del 24.04.2003 ipoteca giudiziale sull'immobile in Palma Campania derivante da decreto ingiuntivo</p>	<p>Casillo Immacolata e Paolella Teresa</p>	<p>€ 424.938,04</p>
<p>PRONIPOTE SPV Srl (CALLIOPE SRL Banca Nazionale del Lavoro SpA)</p> <p>PEC: pronipote.spv@pec.spv-services.eu calliope.ri@pec.actalis.it</p>	<p>2. Trascrizione Decreto di sequestro conservativo sull'immobile in Palma Campania trascritto il 16.10.2002 documenti successivi. Annotazione n. 6081 del 13.10.2009 e trascrizione n, 14346 del 29.05.2009</p>	<p>Casillo Immacolata e Paolella Teresa</p>	<p>€ 306.853,81 <i>come da sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola</i></p>
<p>FIDITALIA</p> <p>PEC: fiditalia_bi@legalmail.it</p>	<p>chirografo</p>	<p>/</p>	<p>€ 397,40</p>
<p>Findomestic Banca SpA</p> <p>PEC: findomestic_banca_pec@findomestic_banca.telecompost.it</p>	<p>chirografo</p>	<p>/</p>	<p>€ 1.066,85</p>
<p>TOTALE</p>			<p>€ 926.106,68</p>

Debito TOTALE solidale delle due ricorrenti	Debito della SOLA Casillo Immacolata	Debito della SOLA Paolella Teresa
€ 924.642,43	€ 2.122,00	€ 1.464,25

COMPENSI ADVISOR/AVVOCATO e OCC - CREDITI PRIVILEGIATI

-Vengono appostate come credito privilegiato, le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Monica Mandico quantificate in € 5.000,00 (oltre IVA e CPA: **€ 6.344,00**) ex artt.1-11 D.M. 55/2014 comprensivi di spese e oneri, e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta, comprensiva della attività di redazione della proposta e sulla base dei documenti, richiesti, offerti, e di interfaccia con l'OCC e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da contratto e proforma sottoscritto (all.28).

-Parimenti vengono appostate in prededuzione le competenze professionali dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella

ministeriale di riferimento in €5.600,00 oltre IVA e CPA ex art.16 D.M. 202/2014 (all.29 preventivo OCC). Di tale importo, residua la somma di € **3.830,80** (comprensiva di IVA e CPA) essendo già stato corrisposto nella fase precedente al deposito del presente ricorso, l'importo di € 2.391,20 a titolo di acconto sui compensi.

SULLE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI

I. Il 18.04.2003 Unicredit SpA (DoValue Spa quale mandataria di Fino 1 Securitisation) iscriveva ipoteca giudiziale n. 16550/2996 iscritta per la somma di € 250.000,00 di cui sorta ingiunta di € 213.404,38, € 55.509,06 per sorta capitale finale (rapporto n. 9330010021847) ed € 157.895,32 per sorta capitale finale (rapporto 930010021848) per un totale di € 213.404,38. Trattasi di un credito privilegiato, che, all'esito dell'aggiudicazione all'asta del lotto 1, a parziale soddisfazione del credito privilegiato, ha incassato la somma di € 107.126,21 oltre € 5.009,04 a titolo di prededuzione; Prelios Belvedere SpA cessionaria di SPV project 1702 srl (ex Banco di Napoli) incassava a titolo di credito privilegiato l'importo di € 9.282,6. Né DoValue Spa quale Mandataria di Fino1Securitisation srl (cessionaria di Unicredit SpA) né FBS srl (cessionaria di Calliope srl a sua volta cessionaria di BNL), né Prelios Credit Servicing SpA (quale mandataria di Belvedere SPV) né Agenzia delle Entrate Riscossione trovano soddisfazione del proprio credito chirografo. Ricavo lordo dalla vendita € 126.000,00 (cfr. PROGETTO DI DISTRIBUZIONE ALL'E.)

Il Banco di Napoli (Belvedere SPV srl – mandante di Prelios) avviava procedura esecutiva immobiliare rge. 337/2009 Tribunale di Nola, che veniva riunita alla procedura esecutiva 369/2010 promossa da Banca Nazionale del Lavoro SpA (ora Calliope srl). In tal procedura è intervenuto anche Fino 1 Securitisation spa (DoValue SpA cessionaria di Unicredit SpA) e Agenzia delle Entrate Riscossione per € 64.053,88. Nell'ambito di tale procedura, sono stati posti in vendita tre lotti, per l'importo complessivo di € 597.474,76, come di seguito specificamente descritti:

1. Appartamento adibito a civile abitazione posto al piano primo, int. 1 di stabile sito nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Passanti, 46 – censito al NCEU di detto Comune al foglio 4, p.lla 1021, sub.2. Il valore di mercato individuato con relazione del 27.12.2012 dal CTU nominato, dott. arch. _____ era di € 165.502,52 (all.d).
L'immobile è stato aggiudicato all'asta.

2. Appartamento adibito a civile abitazione posto al piano primo, int. 2 di stabile sito nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Passanti, 46 – censito al NCEU di detto Comune al foglio 4, p.lla 1021, sub.3. Il valore di mercato individuato con relazione del 27.12.2012 dal CTU nominato, dott. arch. _____ era di € 286.904,61 (all.d).
L'immobile è stato aggiudicato all'asta.

3. Appartamento adibito a civile abitazione posto al piano primo, sito nel Comune di Palma Campania (NA) alla via Nola, 124 – censito al NCEU di detto Comune al foglio 3, p.lla 1120, sub.2. Il valore di mercato individuato con relazione del 27.12.2012 dal CTU nominato, dott. arch. _____ era di € 145.067,63 (all.d). Successivamente, con ordinanza del 10.09.2019 il G.E. dott.ssa Miriam Valenti II sez civile Tr Nola, in seguito ad una nuova perizia estimativa a firma dell'esperto _____, delegava alla vendita tale cespite (n.3). Incaricato alla vendita è il professionista delegato _____. Con decreto del 08.11.2022 il GE Valenti così provvedeva: *“rilevato di dover modificare il lotto n.3 da porre in vendita in quanto si è consolidato l'usufrutto e pertanto il bene è cambiato; dispone che l'esperto quantifichi il valore del bene ... e depositi relazione integrativa aggiornata entro il 15.12.2022”*. E' stato pertanto disposto che il bene fosse messo in vendita per l'intera proprietà. All'esito, la valutazione di tale lotto è stata quantificata in € 91.700,00. La prima asta - di € 91.700,00 e offerta minima di € 68.775,00 – è rimasta infruttuosa, così come quella ultima - del 17.01.2024 – i cui valori erano: Valore d'asta € 68.775,00 - Offerta minima €51.581,25. Con avviso di vendita del delegato

è stata fissata un'ulteriore asta giudiziaria telematica per il giorno 22 ottobre 2024 con Valore d'asta: € 51.581,25 - Offerta minima: € 38.685,94.

II. Il 15.03.2023 Fino1 Securitisation srl notificava alla sig.ra Casillo Immacolata, e alla srl, sulla scorta di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1750/2009 Tribunale di Nola emesso il 24.06.2009 e pubblicato il 25.06.2009 - atto di pignoramento presso terzi Tribunale di Nola intimando il pagamento di € 424.938,04 oltre accessori e occorrende, pignorando un quinto della retribuzione - fino alla concorrenza di € 637.000,00 (pari alla somma indicata nell'atto di precetto aumentata della metà). Tale procedura – identificata rge. 724/2023 Tribunale di Nola - si concludeva con ordinanza di assegnazione delle somme (cfr.all.30.h).

III. Il 03.05.2023 Fino1 Securitisation srl notificava alla sig.ra Casillo Immacolata e alla sig.ra Paolella Teresa sul medesimo titolo di cui sopra, atto di pignoramento presso terzi pignorando le somme di denaro depositate in conto corrente e/o a qualsiasi titolo depositate e/o dovute presso il terzo: Unicredit Spa, Findomestic Spa, Poste Italiane Spa, PostPay spa, LIS Pay Spa, Fidelity SpA fino alla concorrenza di € 637.000,00 (pari alla somma indicata nell'atto di precetto aumentata della metà). Tale azione esecutiva aveva esito negativo.

2. ATTIVO

CASILLO IMMACOLATA

- Il 29.06.1996 la sig.ra Casillo contraeva matrimonio con il sig. . Il 24.04.1998 nasceva la loro unica figlia, . Con sentenza del Tribunale di Nola del 18.07.2005 n. 1537/2005 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

- In seguito ad una crisi nel gennaio 2023, veniva diagnosticato alla sig.ra Casillo Immacolata, oltre ad , una grave patologia da del setto , con (all.12).

La sig.ra Casillo Immacolata di professione è contabile, consulente pratiche di lavoro. Dalla cessazione della società , nel corso degli anni, ha prestato lavoro presso varie società, ma la sua posizione è sempre stata precaria, in quanto i contratti sono stati a tempo determinato ovvero part-time.

- In seguito al licenziamento avvenuto il 20.07.2023 da SRL per giustificato motivo oggettivo, ha percepito indennità NASPI pari a 650,00€ circa sino al mese di maggio 2024.

- In data 01.06.2024 la sig.ra Casillo sottoscriveva con lo studio tributario , contratto collaborazione coordinata e continuativa (all.11) con termine 30.12.2024 in virtù del quale la stessa percepisce un compenso lordo di € 4.500,00 annuo – netto € 3600,00, di cui €2.391,20 è stato utilizzato per pagare i compensi dell'acconto dell'OCC, prima del deposito del presente ricorso.

- Attualmente, la sig.ra Casillo è disoccupata e priva di redditi stabili o immobili, in quanto la collaborazione attiva con lo studio tributario scadrà entro il 30 dicembre 2024. La sig.ra Casillo non dispone di risorse o capacità economiche tali da poter soddisfare i creditori. Ella non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

- Non sussistono somme da mettere a disposizione, fermo restando quanto disposto dall'art. 283 n.1 CCII, per cui resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.

BENI IMMOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI, CONTI CORRENTI

La sig.ra Casillo è titolare di diritto di abitazione dell'immobile casa familiare, di proprietà della figlia , con la stessa convivente, sito alla via Passanti, 38 – interno 3, piano 4 oltre al lastrico solare del piano 5 - in San Giuseppe Vesuviano (NA) catasto fabbricati – foglio

4 – particella 1021 sub. 112. Sul punto si precisa che ex art. 1024 c.c. il diritto di abitazione è un diritto personale, non è cedibile e non può far parte dell'attivo.

Ella non è proprietaria di beni mobili registrati (all.14).

Ella è titolare di conto corrente WEBANK n. 01088/000000136494 (all.16); il conto corrente postale a lei intestato, è stato chiuso nel mese di maggio 2023 (all.16).

RIEPILOGO DELLA POSIZIONE REDDITUALE DEGLI ULTIMI 4 ANNI:

	Reddito lordo	Imposta lorda	Imposta netta	Detrazioni e crediti d'imposta
730/2021 (anno 2020)	5.786,00	1.331,00		1.626,00
730/2022 (anno 2021)	1.193,00	274,00		730,00
730/2023 (anno 2022)	10.180,00	2.341,00	370,00	1.971,00
730/2024 (anno 2023)	10.563,00	2.429,00	653,00	1.776,00

	Reddito lordo	Imposta lorda	Detrazioni e crediti d'imposta	Imposta Netta
CU 2021 (anno 2020)	5.786,56	1.330,67		
CU 2022 (anno 2021)	1.193,29	274,46	303,89	
CU 2023 (anno 2022)	10.180,03	2.341,41	1.880,00	461,41
CU 2024 (anno 2023)	7.844,58	1.804,25	1.035,29	768,96
CU 2024 INPS disoccupazione (anno 2023)	2.718,08	625,16	638,68	

PAOLELLA TERESA

- La sig.ra Paolella Teresa è titolare di pensione di reversibilità (ai SUPERSTITI Categoria SOCOM Chiave Pensione 023510238632422 Sede di gestione SAN GIUSEPPE VESUVIANO all.00.10) di € **739,20**. Tale importo - unica fonte di sostentamento della stessa - è appena sufficiente al sostentamento personale. Ne consegue che esso non può far parte dell'attivo.

- La sig.ra Paolella non è proprietaria di beni mobili registrati (all. 0013).

- In relazione al conto corrente, la sig.ra Paolella è titolare di Posta Pay evolution Poste Italiane n. 5333171168321392 bloccata in seguito a ppt a decorrere dal 04.05.2023 (**all.0012**). Da allora, la ricorrente è costretta a riscuotere la pensione mensilmente presso lo sportello Poste Italiane SpA.

Rientra nell'attivo della sig.ra Paolella:

BENI IMMOBILI

1. l'immobile A/2 situato nel Comune di PALMA CAMPANIA alla VIA NUOVA NOLA Interno 1 Piano T – foglio 3 – numero 1120 – sub.2 – classe 3 – consistenza 6,5. Prima del decesso del coniuge, la stessa era titolare della Nuda proprietà 250/1000 in regime di comunione dei beni con _____ e Proprietà 250/1000 in regime di comunione dei beni con _____ (cfr.doc.32 ; doc. 004.; doc. 0014).

Detto immobile è stato sottoposto a pignoramento dalla Banca di Roma (Fino1) con pignoramento, tuttora pendente - RGE 337/2009 Tribunale di Nola, Giudice Miriam Valenti - in cui si insinuavano altri creditori (Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro).

Con ordinanza del 10.09.2019 il G.E. dott.ssa Miriam Valenti II sez civile Tr Nola, in seguito ad una nuova perizia estimativa a firma dell'esperto _____, delegava alla vendita il suddetto cespite (lotto n.3). All'esito, la valutazione di tale lotto è stata quantificata in € 91.700,00.

Incaricato alla vendita è il professionista delegato . Con decreto del 08.11.2022 il GE Valenti così provvedeva: “rilevato di dover modificare il lotto n.3 da porre in vendita in quanto si è consolidato l'usufrutto e pertanto il bene è cambiato; dispone che l'esperto quantifichi il valore del bene ... e depositi relazione integrativa aggiornata entro il 15.12.2022”. E' stato pertanto disposto che il bene sia messo in vendita per l'intera proprietà. La prima asta di € 91.700,00 ed offerta minima di € 68.775,00 è rimasta infruttuosa. All'asta telematica - del 17.01.2024 - rimasta anch'essa infruttuosa, i valori erano i seguenti: Valore d'asta € 68.775,00 - Offerta minima €51.581,25. Con avviso di vendita del delegato Dott.ssa è stata fissata la prossima asta giudiziaria telematica (all.a.1) per il giorno 22 ottobre 2024 con Valore d'asta: € 51.581,25 - Offerta minima: € 38.685,94.

RIEPILOGO DELLA POSIZIONE REDDITUALE DEGLI ULTIMI 4 ANNI E CEDOLINI ANNO 2024

	Reddito lordo	Imposta lorda	Detrazioni
CU 2021 (anno 2020)	6.695,78	1.540,03	1.880,00
CU 2022 (anno 2021)	6.702,41	1.541,55	1.880,00
CU 2023 (anno 2022)	6.871,85	1.580,53	1.955,00
CU 2024 (anno 2023)	7.494,00	1.955,00	1.960,00

Cedolino Pensione	Importo netto
Gennaio 2024	739,20
Febbraio 2024	739,20
Marzo 2024	739,20
Aprile 2024	739,20
Maggio 2024	739,20
Giugno 2024	739,20
Luglio 2024 (+14°)	1.285,20

Attivo Complessivo Valore

	Valore base d'asta attuale
Immobile di proprietà della sig.ra Paoletta Teresa Palma Campania Via Nuova Nola	€ 51.581,25

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

A) Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare della sig.ra Casillo Immacolata è costituito dalla stessa e dalla figlia, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 24.04.1998 (all.2) che, infermiera professionale presso una clinica privata, sostiene economicamente le spese familiari.

Il nucleo familiare della sig.ra Paoletta Teresa è costituito dalla stessa e dal figlio , che in realtà, coniugato con una donna americana, vive all'estero per motivi di lavoro (cfr.all.0002). Quest'ultimo non partecipa in alcun modo alle spese di sostentamento familiare tranne che fornire ospitalità alla madre, a titolo gratuito, nell'immobile di cui è comproprietario al insieme al fratello,

B) Redditi familiari

Come sopra anticipato la sig.ra Casillo Immacolata in seguito al licenziamento avvenuto il 20.07.2023 è disoccupata, sebbene, abbia in essere un contratto di collaborazione coordinata e

continuativa (all.11) dal 01.06.2024 al 30.12.2024 - in virtù del quale la stessa percepisce un compenso lordo di € 4.500,00 – netto € 3.600,00 del quale, la somma di € 2.391,20 utilizzato per pagare i compensi dell'acconto dell'OCC, prima del deposito del presente ricorso.

La sig.ra Paoella Teresa è titolare di pensione di vecchiaia di cui percepisce un importo mensile di € 739,20.

C) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento

Le spese strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare vengono riportate, nel dettaglio, nella tabella che segue:

Dettaglio spese	Media mensile Casillo	Media mensile Paoella
VITTO	300,00	350,00
CARBURANTE*	100,00	100,00
LUCE GAS ACQUA TELEFONO	135,00	120,00
SPESE CONDOMINIALI	44,00	30,00
ABBIGLIAMENTO		
ASSICURAZIONE*	55,00	30,00
SPESE MEDICHE E FARMACI	200,00	100,00 dentista/cardiologo/ allergologo/audioprotesista
BOLLO AUTO*	14,00	13,00
MANUTENZIONE AUTO*	100,00	50,00
MANUTENZIONE CASA (+ANIMALE DOMESTICO PER PAOLELLA)	100,00	100,00
ALTRO	50,00	50,00
TOTALE SPESE	1.098,00	943,00

*Si precisa che entrambe le debentrici utilizzano a titolo gratuito, l'autoveicolo di proprietà di familiari, per il quale sostengono per intero, le spese all'uopo necessarie: carburante, bollo, assicurazioni RCA etc. (cfr. autocertificazioni).

Risulta che le spese per il sostentamento familiare - oltre le spese da sostenere sino all'aggiudicazione/trasferimento della proprietà dell'immobile di Palma Campania - sono contenute e finalizzate a far fronte allo stretto necessario.

Si precisa che:

- le spese familiari della sig.ra Casillo Immacolata sono sostenute dal reddito da lavoro dipendente della figlia con lei convivente (che svolge attività professionale di infermiera presso una clinica privata);
- la sig.ra Paoella viene mensilmente aiutata all'occorrenza, dai figli, in quanto il reddito da pensione è insufficiente a far fronte alle spese necessarie al proprio sostentamento.

SUI REQUISITI PER L'ESDEBITAZIONE

La sig.ra Casillo Immacolata ha i presupposti soggettivi ed oggetti per accedere allo strumento regolato dall'art. 283 CCII. Ella infatti, è persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai

creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e che non ha mai fatto accesso, prima d'ora, all'esdebitazione. La stessa non ha compiuto atti in frode e nella formazione dell'indebitamento non ha operato con dolo né con colpa grave. La sig.ra Casillo non si indebitava con la consapevolezza di non poter adempiere, ed i fattori che hanno reso la società garante principale inadempiente sono, certamente, indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

Un ruolo significativo nel proprio indebitamento è stato svolto dalle medesime Banche, e ciò in quanto, la sig.ra Casillo NON è mai stata titolare di beni immobili e all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, non era produttrice di alcun reddito, essendo una mera studentessa universitaria.

Non vi è alcun dubbio che nella fattispecie in esame, i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: il soggetto finanziatore, preliminarmente all'erogazione del credito, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate. Appare palese che la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale, avendo avuto la sig.ra Casillo, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, un patrimonio e un reddito insufficiente ad assicurare il pagamento del debito principale.

Seppur consapevoli che in virtù del Capo X, Sezione I CCII, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura se antecedente (art. 279), sin d'ora si propone ex art. 280 CCII, domanda di esdebitazione, sia per la sig.ra Paoletta Teresa che, in subordine, in caso di inammissibilità della domanda principale di esdebitazione dell'incapiente, per la sig.ra Casillo Immacolata, in quanto, entrambe, come da documentazione allegata:

- a) non sono state condannate con sentenza, tantomeno passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;
- b) non hanno distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non hanno ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non hanno beneficiato di altra esdebitazione;
- e) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

In merito alla condizione b) dell'art. 280 CCII *ut supra* richiamato, si rappresenta che la sig.ra Casillo Immacolata e la sig.ra Paoletta Teresa non hanno fatto ricorso abusivo al credito.

In merito alla situazione debitoria delle ricorrenti, appare doveroso ribadire che l'esposizione riguarda prettamente le fideiussioni sottoscritte nell'interesse delle società, sulle cui solidità, le stesse, e, *in primis*, le Banche erogatrici, confidavano profondamente. Piuttosto, una considerazione non può non essere sottaciata: il ruolo svolto dalle Banche, dal momento che esse hanno concesso i finanziamenti a favore della società in parola, da un lato, facendo affidamento, esse stesse, nella floridità dell'attività e dall'altro, utilizzando un grado di diligenza non sufficiente rispetto a quello che il caso concreto avrebbe richiesto.

Ai sensi dell'art. 268 e 269 CCII, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla liquidazione controllata, stante l'assenza di atti in frode ai creditori e tenuto conto che trattasi di un sovraindebitamento passivo, causato da garanzie personali non onorate per l'insolvenza della società, debitore principale.

**ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
E SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI (art. 9 c.3 lett.c)**

Di seguito si riportano gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni:

- vendita dell'autoveicolo Yaris immatricolata nel 22.12.2008 recante targa ED715NF di proprietà della sig.ra Paoella Teresa avvenuta il 22.12.2021 per € 1.000,00;
- lo svincolo della Polizza Vita riscattata dalla sig.ra Casillo Immacolata nel mese di agosto 2023 per € 6.433,96, necessaria al sostentamento personale e familiare in considerazione del licenziamento del 20.07.2023 e per sostenere le spese mediche in quanto affetta da una patologia congenita al cuore (inversione shunt destro sinistro a livello del setto interatriale) – per accertamenti costati oltre €1.000,00 (cfr.all. spese mediche). Sul punto si precisa che tali controlli medici vanno ripetuti fino all'età di 65 anni e comunque sino ad un eventuale intervento chirurgico che lo specialista potrà richiedere.

Nelle autodichiarazioni sottoscritte dalle istanti (cfr. all. autodichiarazioni), sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità delle debitrice.

**PROPOSTA di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.
Prospettive di soddisfazione dei creditori.**

Le ricorrenti intendono, con il presente atto, avanzare:

per la sig.ra Paoella Teresa, una domanda di Liquidazione controllata, che si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni da dismettere in un periodo temporale di 3 anni dalla data di ammissione ed apertura della procedura di composizione della crisi.

Rientra nell'attivo, l'immobile di proprietà della sig.ra Paoella Teresa, come di seguito individuato: appartamento facente parte del fabbricato in Palma Campania (NA) alla via Nuova Nola, 124, piano rialzato – in catasto piano terra – composto da due camere da letto, disimpegno, salone, cucina, corridoio, ripostiglio e w.c., riportata al Catasto Fabbricati del comune di Palma Campania al foglio 3, particella 1120, sub.2, Via Nuova Nola, piano T, int 1, cat. A/2, classe 3, vani 6,5 rendita catastale € 520,33.

Nella tabella che segue sono indicate le masse **ATTIVE** messe a disposizione della procedura:

Riepilogo complessivo	Casillo Immacolata	Paoella Teresa	Totali
Attivo immobiliare	/	€ 51.581,25/€ 38.685,94	
Attivo mobiliare	/	/	
Totali			€ 51.581,25/€ 38.685,94

La procedura di liquidazione controllata rappresenta la soluzione più equa e sostenibile per i creditori, data l'impossibilità di soddisfare diversamente questi ultimi. Tale procedura consente la chiusura delle posizioni debitorie senza ulteriori oneri, garantendo al contempo un percorso trasparente e conforme alla normativa vigente.

La motivazione sottostante alla previsione della durata della procedura è individuabile nella finalità di consentire la vendita dell'immobile in un arco temporale tale da evitare la svendita che non farebbe altro che penalizzare i creditori. Infatti, la proposta così formulata è stata elaborata tenendo conto delle difficoltà attuali del mercato immobiliare, evitando la soluzione certamente più sbrigativa, ma meno favorevole per i creditori, di porre in vendita il bene in un breve termine. L'immobile in parola è oggetto di procedura esecutiva immobiliare, per cui, sia nel caso in cui si ritenga di non interrompere la procedura esecutiva r.g.e. 337/2009 Tribunale di Nola onde continuare la vendita all'asta, sia che si propenda affinché il bene immobile venga venduto mediante procedure competitive che consentano un maggior realizzo, esso potrebbe essere posto

sul mercato - in base alla valutazione della relazione dell'esperto nella procedura esecutiva immobiliare - al prezzo di € 51.581,25/€38.685,94.

Per cui a fronte i crediti potranno essere così soddisfatti:

1. 100% delle spese prededucibili,
2. 100% dei creditori muniti di privilegio ipotecario e di privilegio mobiliare - con eccezione del privilegio incapiente.
3. Una percentuale a favore dei Creditori chirografi.

Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, è possibile prevedere di liquidare tutti i creditori, ad eccezione del privilegio e del chirografo incapiente, all'atto della vendita dell'unico cespite di proprietà dei debitori.

Le stime sui tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della percentuale di soddisfazione, nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di un'attenta valutazione, possono intendersi come meramente indicativi, essendo comunque strettamente collegati all'andamento della liquidazione del cespite costituente l'attivo.

Con la nomina di un Liquidatore si potrà procedere alla cessione dell'immobile mediante la vendita che dovrà essere trasparente e tale da consentire, la massima soddisfazione per il ceto creditorio, avvalendosi eventualmente dell'opera di mediatori professionista al fine di intercettare il maggior numero di interessati da porre in competizione. La vendita sarà posta in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura con le modalità che saranno dagli stessi ritenute più opportune e convenienti per il ceto creditorio, potendosi prevedere sia la procedura con asta competitiva con prezzo base, sia l'invito ad offrire, sia altre modalità.

Si precisa che sarà poi il nominando liquidatore a stabilire definitivamente le somme dovute ai creditori, tenuto conto altresì dei compensi allo stesso spettanti, nel rispetto dell'ordine di privilegi e in considerazione dell'ammontare della liquidazione effettiva del bene in sede di distribuzione.

Le spese di procedura sono indicate nella tabella che segue:

Compenso OCC	€ 3.830,80
Avvocato/advisor	€ 6.344,00
<i>Subtotale</i>	€ 10.174,8

Dalla sopra esposta tabella risultano inserite le spese in prededuzione, quali: 1) le spese di Giustizia (CU, bolli, spese per la trascrizione sentenza di omologa, Spese pubblicità per la liquidazione dei beni stimato in € 1.500,00; 2) il compenso spettante all'OCC calcolate secondo la tabella ai sensi dell'art. 16 c.4 D.M.202/2014; 3) il compenso spettante al legale Avv. Mandico per l'attività professionale svolta in qualità di advisor prestata a favore delle istanti, come indicato nel ricorso) il compenso per il liquidatore - stimato alla stregua del compenso del Gestore.

ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti impugnati dai creditori. Sul punto si precisa che Belvedere SpV srl il 19.06.2024 notificava alle sigg.re Casillo (all.33) e Paoella (all.0036) istanza per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità del *de cuius*, deceduto il 03.07.2019. La sig.ra Casillo, onde evitare un aggravio di spese legali per la costituzione in giudizio, con pec del 03.07.2024,

comunicava al creditore (all.34) di aver effettuato la rinuncia all'eredità presso la Cancelleria del Tribunale di Nola num. Cron. 2123/2019 nume repe. 166 (cfr.doc.7).

RISERVA DI PROPORRE INTEGRAZIONI

Ai sensi dell'art. 65 n. 2. CCII (ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento) secondo cui *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili”* deve ritenersi ammissibile, anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata, un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione allegata, concedendo un termine di 15 giorni per il deposito di integrazioni, come previsto nell'art. 25-sexies (concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), art. 47 (Apertura del concordato preventivo), art. 70 (apertura e omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti), art. 78 (apertura e omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti), art. 73 u.c. (apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione), 83 u.c. (apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione).

Al riguardo è opportuno precisare che il potere di integrazione in questione risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario, tanto che il potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo era già stata ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali" individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento, la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCI.

All'uopo, si chiede un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e produrre documentazione, ove ritenuto necessario.

VERIDICITA' DEI DATI E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Tutta la documentazione allegata alla domanda corrisponde al vero e potrà essere verificata affinché l'Ill.mo Giudicante che sarà nominato, possa:

- aprire la liquidazione controllata per la sig.ra Paolella Teresa ed ammettere la stessa ai benefici della esdebitazione
- concedere l'esdebitazione della sig.ra Casillo Teresa.

Sul punto si rimanda alla relazione particolareggiata del Gestore, con l'elenco delle verifiche e le attestazioni che questi ha effettuato.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione allegata e delle informazioni assunte, si deposita la presente domanda, che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione del patrimonio, per cui i beni eventualmente sopravvenuti nei tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o entro il momento della chiusura della procedura, se antecedente, costituiranno oggetto della stessa. Infine,

TENUTO CONTO

- che la domanda soddisfa i requisiti di cui al CAPO IX e ss. CCII, ovvero all'occorrenza voglia, l'adito Giudicante concedere un termine di 15 giorni, per produrre eventuali nuovi documenti;
- che le istanti non hanno commesso atti in frode;
- che non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave o malafede;
- che il creditore ha violato l'art. 124 TUB sulla valutazione del merito creditizio, incidendo così, sullo stato di sovraindebitamento delle ricorrenti.

Le proponenti, a mezzo degli scriventi difensori

CHIEDONO

Che il Tribunale, accertata l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII e art. 283 CCII

VOGLIA

- **Per la sig.ra Paoella Teresa**, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, ex art. 270 e ss CCII, con effetti sulla pendente procedura esecutiva n.rge. 337/2009 Tribunale di Nola
- nominare il Giudice delegato,
- nominare il liquidatore, confermando, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;
- ordinare il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, fermo restando che l'elenco dei creditori è già contenuto nella presente domanda e nella relazione del Gestore-OCC;
- assegnare ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- disporre che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **disporre, la sospensione, in via d'urgenza, della procedura esecutiva del r.g.e. 337/2009 Tribunale di Nola, alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio in quanto la vendita con procedure competitive potrebbe risultare maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento, autorizzando il liquidatore a chiedere al G.E. che l'esecuzione individuale venga sospesa. In via graduata, disporre che il liquidatore subentri nella procedura esecutiva pendente per la gestione/controllo/dell'attivo ricavabile da mettere a disposizione della procedura di sovraindebitamento;**
- disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
- ordinare, in relazione al bene immobile di cui è proprietaria la sig.ra Paoella Teresa **oggetto della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 337/2009 Tribunale di Nola** – la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
- **Determinare, valutate le osservazioni dell'OCC, i limiti di quanto occorre al mantenimento della sig.ra Paoella Teresa, tenuto conto che il proprio reddito da**

pensione è insufficiente a far fronte al pagamento di una rata mensile da porre a disposizione della procedura,

- precisare che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- invitare il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere ai difensori che assistono il debitore, ad attenersi alle indicazioni di cui al verbale della riunione di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue: *“In base alla considerazione per cui, secondo l’opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista. I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura”*;
- attribuire alla massa patrimoniale tutti i beni, anche futuri, e tutti i redditi e tutte le rendite e comunque ogni altra sua utilità sopravvenuta nel corso della liquidazione e comunque nei 3 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, detratte le spese per vivere una vita dignitosa.
- **Per la sig.ra Casillo Immacolata**, accogliere l’istanza ex art. 283 ccii e concedere con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi de utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2.
- ordinare all'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, di vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. E tenuto conto che se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, provvede a comunicarlo ai creditori, i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.
- in via subordinata e/o alternativa, per la sig.ra Casillo Immacolata, si chiede l’apertura della liquidazione avendo la stessa i requisiti previsti dagli artt. 66 e 270 CCII, stante l’attivo esistente del familiare Paoella Teresa, messo a disposizione.
- attribuire alle ricorrenti la facoltà di conservare il proprio conto corrente.

Napoli, 28.10.2024

Firma

Immacolata Casillo

Teresa Paoella

Avv. Monica Mandico

Allega i documenti, come da foliaro, oltre

Procura

Domanda di Liquidazione/domanda di esdebitazione dell'incapiente

Relazione particolareggiata + allegati del Gestore



OCC - ODCEC di NOLA

Gestore della Crisi - Dott. Domenico Mascia

TRIBUNALE DI NOLA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 66 CCII

PROCEDIMENTO DI

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA AI SENSI DEGLI ARTT. 268 E SS CCII E DI
ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE EX ARTT. 283 CCII E SS**

Crisi da sovraindebitamento

- per: **CASILLO Immacolata** nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.07.1971 C.F. CSLMCL71L53H931Q ed ivi residente alla via Passanti, 46 – disoccupata, attualmente collaboratrice con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 30.12.2024
- e per: **PAOLELLA TERESA** nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14.02.1954 c.f. PLLTRS54B54H860X ed ivi residente alla via Passanti, 46 – pensionata
- OCC: ODCEC di NOLA prot.n. 470/2024
- Gestore della Crisi: dott. Domenico Mascia
- Procedura familiare ex art. 66 CCII

RELAZIONE ex ART. 269 comma 2 CCII

del professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi allegata alla domanda di liquidazione controllata presentata dalla sig.ra PAOLELLA TERESA

RELAZIONE ex ART. 283 CCII E SS

del professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi al fine di accedere alla procedura dell'esdebitazione dell'incapiente prevista dal Titolo V Capo IX del D. Lgs n.14/2019, presentata dalla sig.ra CASILLO IMMACOLATA.

PROCEDURA FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 66 CCII COME DA CORRETTIVO D.LGS. 136/2024.

Le istanti, essendo membri della stessa famiglia, come stabilito dall'art. 66 CCII 1 comma, come da correttivo-ter D.Lgs.136/2024, hanno presentato un'unica domanda di accesso alla presente procedura, avendo, il sovraindebitamento, un'origine comune, in quanto solidalmente responsabili per garanzie personali prestate in favore della società familiare

Premesso che

- Le sigg.re Paolella Teresa e Casillo Immacolata, madre e figlia, intendendo rispettivamente procedere al deposito della domanda di liquidazione controllata ai sensi del Titolo V Capo IX, artt. 268 e ss. CCII Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14, e di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII e ss. hanno chiesto all'Organismo per la

Composizione della Crisi Commercialisti di Nola la nomina di un professionista, in possesso dei requisiti normativamente previsti, affinché abbia a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'Organismo di Composizione della Crisi.

- L'OCC ODCEC con provvedimento del giorno 16.04.2024 ha nominato quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento lo scrivente dott. Domenico Mascia c.f. MSCDNC67A17I391B con studio in San Vitaliano alla via Cittadella n. 51 PEC: domenicomascia@legalmail.it (all.1).

- Il sottoscritto ha accettato l'incarico il giorno 23.04.2024 (all.2) e la nomina è stata comunicata attraverso Posta Elettronica Certificata all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali competenti sulla base del domicilio fiscale del debitore.

- Lo scrivente Gestore ha pertanto effettuato accessi ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizie, alla centrale rischi e alla banca dati tributaria.

CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14, e ai sensi dell'art. 283 CCII procede alla stesura e consegna della presente relazione rispettivamente per le sigg.re Paolella Teresa e Casillo Immacolata, con specifico riferimento ai contenuti ivi richiesti.

1) FINALITA' E PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI ex art. 2 D. Lgs n.14/2019 CCII

- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs n.14/2019, la sigg.re Casillo Immacolata e Paolella Teresa si trovano in situazione di sovraindebitamento ossia in *“uno stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*. Lo scrivente ha quindi accertato lo **stato di insolvenza** delle debentrici, cioè l'esistenza di una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

- Il Gestore, ha successivamente verificato il rispetto del requisito della competenza territoriale, avendo constatato che le sigg.re Casillo Immacolata e Paolella Teresa risultano effettivamente residenti entrambe alla via Passanti, 46 nel comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) come da certificato di residenza (all.3).

- Infine, le debentrici non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza ex art.2 lett. C) CCII.

PAOLELLA TERESA – art. 270 co1 CCII - Liquidazione Controllata

La sig.ra Paolella Teresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e 269 richiamati dall'art. 270 CCII

- dichiara di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui ai combinati disposti delle lettere a), b) e c) dell'art 2 CCI cui intende porre rimedio;

- dichiara di versare in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario. Oltre il 99% della esposizione debitoria deriva dalla concessione di garanzia ipotecaria e fideiussoria a favore di società finanziarie, quando all'epoca si poteva confidare nei flussi di cassa della società familiare . L'istante, dopo l'inadempimento della società debitrice garantita, non è stata in grado con le insufficienti disponibilità - e non lo è tuttora - di far fronte alle richieste di pagamento dei creditori;
- dichiara che non è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del CCII o delle altre procedure maggiori disciplinate da leggi speciali;
- dichiara di non aver mai presentato domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII,
- dichiara che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a cinquantamila (50.000,00) euro;
- dichiara di non aver posto in essere atti in frode ai creditori e di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, precedenti alla proposizione della presente domanda;
- dichiara di non aver mai ottenuto alcuna esdebitazione.

CASILLO IMMACOLATA - art. 283 CCII - Esdebitazione dell'incapiente

Ai sensi dell'art. 283 CCII:

comma 3) La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme;*
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.*

Comma 4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.*

Comma 5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

La sig.ra Casillo Immacolata, ex art. 283 CCII:

- è persona fisica meritevole;
- dichiara di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui ai combinati disposti delle lettere a), b) e c) dell'art 2 CCI cui intende porre rimedio;
- - dichiara di versare in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario. Oltre il 99% della esposizione debitoria deriva dalla concessione di garanzia ipotecaria e fideiussoria a favore di società finanziarie, quando all'epoca si poteva confidare nei flussi di cassa della società familiare . L'istante, dopo l'inadempimento

della società debitrice garantita, non è stata in grado con le insufficienti disponibilità - e non lo è stante l'assenza di attivo disponibile - di far fronte al pagamento dei creditori;

- dichiara di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- dichiara di non aver mai ottenuto alcuna esdebitazione;
- dichiara che non è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del CCII ;
- dichiara di non aver mai presentato domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
- dichiara che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a cinquantamila (50.000,00) euro;
- dichiara di non aver posto in essere atti in frode ai creditori e di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, precedenti alla proposizione della presente domanda.
- dichiara di essere consapevole dell'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.

RICOSTRUZIONE STORICA DEI FATTI

Inizialmente, lo scrivente Gestore ritiene opportuno procedere ad una breve cronistoria dei fatti intercorsi e della situazione generale delle ricorrenti, al fine di una migliore comprensione circa la condizione economico/finanziaria che ha portato le sigg.re Casillo e Paolella a procedere alla richiesta di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi.

Di seguito si procede ad indicare il nucleo familiare di ciascuna ricorrente:

- ✓ Il nucleo familiare della sig.ra **Casillo Immacolata** è costituito dalla stessa e dalla figlia, (all.3) che, infermiera professionale presso una clinica privata, sostiene economicamente le spese familiari. La sig.ra Casillo Immacolata, in seguito al licenziamento avvenuto il 20.07.2023 da _____ ed aver percepito indennità NASPI pari a 650,00€ circa, sino al mese di maggio 2024, ha avviato una collaborazione con lo studio tributario _____, dal 01.06.2024 al 30.12.2024 con un reddito complessivo lordo di € 4.500,00 (all.11) netto di € 3.600,00 (annuo). La scadenza di tale contratto, il cui reddito prodotto è insufficiente a consentire la messa a disposizione di una somma mensile per la soddisfazione dei creditori, e la mancanza di prospettive lavorative future, delineano uno *status* di del c.d. "incapiente". La sig.ra Casillo risulta molto provata per la situazione debitoria in cui versa, sentendosi impotente e indifesa nel garantire un futuro sereno e migliore alla propria figlia.
- ✓ Il nucleo familiare della sig.ra **Paolella Teresa** è costituito dalla stessa e dal figlio _____, che in realtà, coniugato con una donna straniera, vive all'estero (cfr. all.4). Quest'ultimo non partecipa in alcun modo alle spese di sostentamento familiare tranne che fornire ospitalità alla madre, a titolo gratuito, nell'immobile di cui è comproprietario. Infatti, egli è comproprietario insieme al fratello, _____, dell'abitazione in cui vive la madre. Attualmente la sig.ra Paolella Teresa è pensionata – percepisce "PENSIONE AI SUPERSTITI" Categoria SOCOM Chiave Pensione 023510238632422 Sede di gestione SAN GIUSEPPE VESUVIANO con

Decorrenza Agosto 2019 – netta mensile di € 739,20 (all.5) oltre tredicesima e quattordicesima mensilità.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Le cause dell'indebitamento delle ricorrenti, sono da ricondursi agli impegni finanziari assunti nell'interesse della società familiare, oggi cessata.

Trattasi di garanzie personali prestate in favore della società

avente

come oggetto sociale, l'industria della lavorazione, la selezione ed il confezionamento di legumi, cereali, nonché l'importazione, l'esportazione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di legumi, cereali, generi alimentari, mangimi, semi oleosi, frutta secca e fresca, olii, vini, acqua e bibite.

Il 11.04.1996 la società iniziava ad operare all'estero.

Il 10.06.2003 l'impresa veniva messa in scioglimento e liquidazione, avvenuta con atto pubblico registrato in data 20.06.2003 a notar .

Facevano parte della compagine sociale, la sig.ra Casillo Immacolata che è stata Amministratore Unico dal 25.03.1991 poi divenuta, il 24.06.2003 proprietaria del 50% con valore di 10.000.000 di lire, insieme alla madre Paolella Teresa proprietaria del 50% con valore di lire 10.000.000 ma in realtà la gestione dell'impresa di fatto, è stata svolta dal sig. (padre e coniuge delle ricorrenti).

Si rileva che la sig.ra **Paolella**, titolare di licenza media, era casalinga e nei fatti non aveva alcun ruolo nella società.

La sig.ra **Casillo** era, all'epoca studentessa universitaria. Dal marzo 1991 al mese di aprile 1997 (anno di conseguimento del titolo di Laurea) ella si è dedicata esclusivamente agli studi di Economia Marittima all'Istituto Universitario Navale di Napoli (cfr.all.37). Il 29.06.1996 contraeva matrimonio, dedicandosi poi completamente alla famiglia, cercando di concepire un figlio, che arrivava il 24.04.1998 . Da allora, la dedizione alla crescita della figlia è stata l'unica priorità della Casillo, che se n'è presa cura in maniera assidua, senza assumere alcun impegno di natura lavorativa. Purtroppo nel 2001, il rapporto coniugale entrava in crisi e nel 2005 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (all.3). E' da questo momento che la stessa inizia a lavorare (all.6). Dall'analisi dell'estratto contributivo, si evince che ella inizia un rapporto di lavoro il 19.11.2005 alle dipendenze della srl sino al 14.07.2006. Poi dal 05.10.2006 al 20.07.2007 presso la Spa. Dal 16.01.2008 al 02.05.2008 al 02.05.2009 presso la srl. A seguire, ha sempre avuto rapporti di lavoro saltuari, precari o talvolta contratti di lavoro part-time e mai a tempo indeterminato.

Entrambe le ricorrenti non hanno fatto mai ricorso abusivo al credito. Le cause dell'odierno sovraindebitamento sono da ricondursi, esclusivamente, ad eventi legati alla attività della società srl, debitore principale, e a cause indipendenti dalla loro volontà, e non imputabili alla propria diligenza. L'esposizione riguarda esclusivamente le fidejussioni sottoscritte nell'interesse delle società, sulle cui solidità, le ricorrenti, e, *in primis*, le Banche erogatrici, confidavano profondamente. Sul punto, una considerazione non può non essere sottaciuta: il ruolo svolto dalle Banche, dal momento che esse hanno concesso i finanziamenti a favore della ditta in parola, facendo

affidamento, esse stesse, nella floridità dell'attività e dall'altro, utilizzando un grado di diligenza non sufficiente rispetto a quello che il caso concreto avrebbe richiesto.

Come di vedrà *infra*, non vi è alcun dubbio che nella fattispecie in esame, i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: il soggetto finanziatore, preliminarmente all'erogazione del credito, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate: infatti la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale. Si pensi alla sig.ra Casillo Immacolata, che all'epoca delle sottoscrizioni delle fideiussioni, studiava all'Università. È innegabile che, nel caso *de quo*, i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Brevi cenni sull'impresa di famiglia:

Nei primi anni di attività, avendo a disposizione un capitale proprio limitato, la società si attivava facendo ricorso a finanziamenti all'importazione e scoperti di conto corrente Essi, a lungo andare, stante le scadenze trimestrali, hanno determinato costi per la restituzione di elevati interessi, oltre che spese e commissioni e che insieme alle instabilità del mercato (borsa merci di cui *infra*), hanno reso gravoso il bilancio aziendale. Nel settore in parola esiste, infatti, la "borsa merci", definita come il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio. Le borse merci sono regolate dalla fondamentale legge 20 marzo 1913, n. 272 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068 e successive modificazioni.

Ebbene, per la società in parola, le variazioni della borsa merci hanno comportato perdite sui prodotti acquistati mesi prima, in quanto i prodotti viaggiavano prevalentemente su navi oltre oceano, finendo per giungere a destinazione, anche mesi dopo rispetto agli ordini.

Altro profilo di rilievo riguardava il ritardo nei pagamenti, soprattutto da parte delle industrie conserviere, alcune delle quali sono risultate insolventi, tanto da richiedere il conseguimento di Decreto Ingiuntivo.

All'epoca, il settore conserviero offriva sicuramente opportunità di crescita, vista la diminuzione della richiesta del prodotto non inscatolato (sia dai grossisti che dai distributori di generi alimentari), ma i rischi di insolvenza e i tempi di pagamento delle industrie conserviere hanno inferto un duro colpo alle finanze della srl.

Negli anni successivi, esattamente dal 1996, l'allora dirigente di fatto della società, sig.
rispettivamente padre e coniuge delle istanti, iniziò ad avere problemi di salute. Egli, infatti, ebbe un arresto cardiaco-ictus (fascicolo ricorrenti cfr.0010. sentenza Tribunale di Nola) che lo costrinse in ospedale senza possibilità di potersi occupare dell'attività. In tale periodo, alcuni acquisti/investimenti furono affidati ad un fratello /ex socio della precedente società SNC di cui faceva parte, che però procurò per inerzia o incompetenza, una perdita ingente di capitali aziendali.

Iniziarono così le prime difficoltà e l'attività, non riuscendo più a operare in maniera proficua, nel luglio 2004 cessò, fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese della

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli avvenuta il 10.10.2005.

Non è stato dichiarato fallimento in quanto la società ha adempiuto al pagamento nei confronti della maggior parte della massa creditoria, inclusi i dipendenti, tranne per tre esposizioni bancarie. Infatti, per quanto concerne gli istituti bancari, questi, dal 2002, avviavano azioni di recupero mediante sequestro conservativo e successivo pignoramento degli immobili di proprietà dei coniugi Casillo e Paolella.

Il contenzioso si è concluso nel 2009-2010 con 3 sentenze di condanna dei coniugi e a favore dei seguenti Istituti bancari (di cui *infra*): **BANCA DI ROMA** sentenza n. 1750/2009 Tribunale di Nola ([all.6](#)); **Banca Nazionale del Lavoro Spa** sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola ([all.7](#)); **Banco di Napoli SpA** sentenza n. 2174/2009 Tribunale di Nola ([all.8](#)).

Al decesso del padre, la sig.ra Casillo Immacolata ha rinunciato all'eredità presso la Cancelleria del Tribunale di Nola num. Cron. 2123/2019 num. rep. 166 ([all.9](#)).

Dalla ricostruzione delle cause di sovraindebitamento, risulta che quest'ultimo è dovuto a cause indipendenti dalla volontà della Sig.ra Casillo Immacolata e della sig.ra Paolella Teresa, e non imputabili alla rispettiva scarsa diligenza. Attraverso i colloqui con le debentrici si è avuto modo di verificare il comportamento assunto, nonché la diligenza e la correttezza spiegata nell'assumere le proprie obbligazioni e che l'inadempimento è dovuto all'insolvenza della società nel cui interesse le stesse avevano firmato garanzie fideiussorie. Difficoltà economiche che sono indipendenti dalla volontà delle ricorrenti e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

In relazione alla diligenza impiegata all'epoca della sottoscrizione delle garanzie a favore della società familiare, c'è da osservare che, le stesse Banche erogatrici hanno fatto affidamento, come le ricorrenti, unicamente nella solidità della società srl.

Pertanto risulta che le istanti, nel caso *de quo*, non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento.

2. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELLE DEBITRICI

Il sottoscritto di seguito propone una tabella riepilogativa del passivo a carico di ciascun debitore così come risultante dalla documentazione reperita, dalle comunicazioni pervenute allo scrivente dai creditori medesimi e da quanto consegnato/riferito dal singolo debitore stesso.

CASILLO IMMACOLATA

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	INDIRIZZO PEC	COOBLIGATI	RESIDUO
1. Belvedere SPV srl – mandante di Prelios Credit Solution SpA (Banco di Napoli SpA)	chirografo	belvedere_spv@legalmail.it precsorio@pec.prelios.it	Casillo Immacolata e Paoella Teresa	€ 192.850,58
2. Fino1Securitisation DoValue (Banca di Roma SpA)	chirografo	avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it fino2.pec@actaliscertymail.it dovalue.pec@actaliscertymail.it	Casillo Immacolata e Paoella Teresa	€ 424.938,04
3. PRONIPOTE SPV Srl (CALLIOPE SRL Banca Nazionale del Lavoro SpA)	chirografo	pronipote.spv@pec.spv-services.eu calliope.ri@pec.actalis.it	Casillo Immacolata e Paoella Teresa	€ 306.853,81 <i>come da sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola procedura esecutiva immobiliare, allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Nola R.G.E. n. 337/2009-369/2010)</i>
4. Direzione provinciale II di Napoli Ufficio territoriale di Nola (TEV)	imposta di Registro per registraz. esecuzione e immobiliare rge. 749/2023 Tr Nola	dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it	Casillo Immacolata	€ 2.122,00
TOTALE				€ 926.764,43

PAOLELLA TERESA

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	INDIRIZZO PEC	COOBBLIGATI	RESIDUO
1.Belvedere SPV srl – mandante di Prelios Credit Solution SpA (Banco di Napoli SpA)	chirografo	belvedere_spv@legalmail.it preco.ri@pec.prelios.it	Casillo Immacolata e Paoella Teresa	€ 192.850,58
2.Fino1Securitistati on DoValue (Banca di Roma SpA)	ipotecario	avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it fino2.pec@actaliscertymail.it dovalue.pec@actaliscertymail.it	Casillo Immacolata e Paoella Teresa	€ 424.938,04
3.PRONIPOTE SPV Srl (CALLIOPE SRL Banca Nazionale del Lavoro SpA)	chirografo	pronipote.spv@pec.spv-services.eu calliope.ri@pec.actalis.it	Casillo Immacolata e Paoella Teresa	€ 306.853,81 <i>come da sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola procedura esecutiva immobiliare, allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Nola R.G.E. n. 337/2009-369/2010)</i>
4.FIDITALIA	chirografo	fiditalia_bi@legalmail.it	Paoella Teresa	€ 397,40
5.Findomestic Banca SpA	chirografo	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it	Paoella Teresa	€ 1.066,85
TOTALE				926.106,68

TABELLA DELLA DEBITORIA COMPLESSIVA

Debito TOTALE solidale delle due ricorrenti	Debito della SOLA Casillo Immacolata	Debito della SOLA Paoella Teresa
€ 924.642,43	€ 2.122,00	€ 1.464,25

DETTAGLIO DEL PASSIVO

Si precisa che il debito di cui al **punto 4.** della tabella debitoria relativa alla sig.ra **Casillo Immacolata** attiene ad un avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2023/001/EM 749/0/002 della Direzione Provinciale II di Napoli Ufficio territoriale di Nola (TEV) relativo al recupero dell'imposta di Registro dovuta ex art. 37 e 57 DPR 131/86 per registrazione esecuzione mobiliare n. 749/2023 emesso dal Tribunale il 07.09.2023 con attore: Fino1Securitistatione srl (all. 21.c) per importo complessivo di **€ 2.122,00.**

I debiti indicati ai punti **1, 2 e 3** della tabella debitoria relativa alla sig.ra **Casillo Immacolata** riguardano esclusivamente le fideiussioni prestate per la società

srl e coincidono esattamente per titolo e residuo, con quelli riportati ai punti 1, 2 e 3 della sig.ra **Paoella Teresa**, la quale, oltre a questi, ha due posizioni di carattere personale ovvero: punto 4. **FIDITALIA SpA** e punto 5. **Findomestic Banca SpA.**

Di seguito, viene indicato il dettaglio di ciascuna posizione debitoria.

1. Banco di Napoli SpA (Belvedere SPV srl – mandante di Prelios Credit Solution SpA) DEBITO COMUNE AD ENTRAMBE

Trattasi di contratti di apertura di credito in conto corrente n.27/146 del 23.10.1991 e 22.03.2001 e contratti di finanziamento all'importazione, sottoscritti tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2001 dalla società srl e dai fideiussori sig.ra Casillo Immacolata, Paoella Teresa e per lire 450.000.000. Stante l'inadempimento della società, la Banca notificava atto di sequestro conservativo su immobili di proprietà, in regime di comunione legale dei beni, della sig.ra Paoella e del sig. . Il giudizio, in seguito ad opposizione a sequestro conservativo, si concludeva con sentenza del Tribunale di Nola n. 2174/2009, con pronuncia di condanna della società

, sig.ra Paoella Teresa e Casillo Immacolata al pagamento di € 54.361,49 oltre interessi al tasso del 9,50% dal 28.02.2002 nonché della somma di € 138.489,09 oltre interessi al tasso del 9%-9,50% dall'erogazione dei singoli finanziamenti al soddisfo; al rimborso delle spese di lite, in € 1.526,80 per spese, € 11.802,00 per diritti ed onorari oltre IVA e rimborso spese generali (€ 192.850,58 oltre interessi e spese). Banco di Napoli avviava procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Nola rge. 337/2009 alla quale veniva riunita la procedura esecutiva recante Rg 369/2010 promosso da Banca Nazionale del Lavoro SpA (ora Calliope srl) riscuotendo dall'aggiudicazione, l'importo di € 9.300,00 circa in privilegio ex 2770c.c..

A seguito di precisazione del credito la Belvedere spv srl, è creditrice nei confronti delle istanti dell'importo residuo di **€ 192.850,58.**

2. Banca di Roma SpA – Fino1Securitisation DoValue

DEBITO COMUNE AD ENTRAMBE

Relativo a due conti correnti: il primo recante n. 193/53 e il secondo conto di regolamento-finanziamento all'importazione n. 252/99 – per i quali assumevano fideiussione i sigg.ri , Paolella Teresa e Casillo Immacolata, fino alla concorrenza di lire 845.000.000 in favore della Banca di Roma Spa e nell'interesse della srl.

A fronte dell'inadempimento della società, con ricorso per decreto ingiuntivo (n. 147/2002 del 12.02.2002 Tribunale di Nola), la Banca di Roma spa dichiarava di essere creditrice nei confronti della srl per la somma di € 213.404,38 oltre interessi di mora. Trattasi di saldo debitorio del conto corrente n. 193/53 di € 55.509,06 oltre interessi al tasso convenzionale del 7,5%; € 157.895,32 per saldo debitore del conto di regolamento-finanziamento all'importazione n. 252/99 oltre interessi al tasso convenzionale del 7,5% nell'interesse della srl per cui avevano prestato fideiussione i sigg.ri , Paolella Teresa e Casillo Immacolata, tutti garanti fino alla concorrenza di lire 845.000.000. Nel monitorio, la banca chiedeva ingiungersi a , Paolella Teresa e Casillo Immacolata, in solido, in favore della sessa banca, della somma di € 213.404,38 oltre interessi al tasso convenzionale del 7,5%.

Con citazione del 10.04.2002 la predetta società e i tre fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, spiegando domanda riconvenzionale eccependo, tra l'altro, nullità parziale dei contratti di conto corrente, con riferimento alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale (capitalizzazione trimestrale degli interessi, sui saldi di conto corrente passivo per il cliente). Per l'effetto, il Tribunale di Nola (all.6) con sentenza n. 1750/2009 del 25.06.2009 revocava il decreto ingiuntivo, accoglieva la domanda riconvenzionale dichiarando la nullità parziale dei contratti di conto corrente con riferimento alla clausola di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale. Successivamente, in parziale accoglimento della domanda della Banca, con sentenza 1750/2009 il Tribunale di Nola (all.6) condannava la società e i fideiussori al pagamento della somma di € 211.230,57 oltre interessi convenzionali, dal 25.03.2002 fino al soddisfo; inoltre, condannava la società e i fideiussori al rimborso a favore della banca, dei due terzi delle spese liquidate in € 1.000,00 per diritti ed € 2.000,00 per compensi (all.6). A seguito di precisazione del credito la Fino1Securitisation, è creditrice nei confronti delle istanti dell'importo residuo di € 424.938,04 oltre interessi e spese (cessionaria DO Value spa, Fino 1 Securitisation).

Banca di Roma (Fino1) instaurava procedura esecutiva immobiliare - tuttora pendente - RGE 337/2009 Tribunale di Nola, Giudice dott.ssa Miriam Valenti, in cui si insinuavano altri creditori (Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro). Ad oggi, dei tre immobili staggiti, ne sono stati aggiudicati due e il ricavato è stato distribuito nel seguente modo: la Banca di Roma, creditore privilegiato con ipoteca g. 1660/2996 sulla scorta di decreto ingiuntivo 147/2002 ha incassato: € 105.732,00, imputando tali somme agli interessi maturati; € 5.000,00 circa, per l'occupazione da parte dei debitori dell'immobile fino alla vendita; 600,00 € circa per pignoramento stipendio di Casillo Immacolata; Banco di Napoli ha ottenuto euro 9.300,00 circa per privilegio ex 2770c.c.;

Attualmente risulta invenduta, in seguito a varie aste, l'immobile sito in Palma Campania, di proprietà di Paolella Teresa, la cui ultima asta è andata deserta il 16 gennaio 2024, con base d'asta di euro 68.775,00.

Il 03.05.2023 Fino1Securitisation DoValue notificava pignoramento presso terzi alla sig.ra Casillo Immacolata, con esito negativo e sui conti correnti/carte e libretti della signora Paolella Teresa.

Il residuo risultante dall'atto di precetto del 20.02.2023 è pari ad **€ 424.938,04**

3. Banca Nazionale del Lavoro SpA – PRONIPOTE SPV Srl (CALLIOPE SRL)

DEBITO COMUNE AD ENTRAMBE

Relativo a conto corrente n. 1056 della srl con fideiussione dei sigg.ri
, Paolella Teresa e Casillo Immacolata fino alla concorrenza di € 258.228,45.

Su giudizio di merito avviato dalla Banca in seguito ad opposizione a sequestro (trascritto al r.p. 19763 rg. 25272 del 07.11.2002 – 730 - ag Terr. Cosenza a favore di BNL) - contro e contro Paolella Teresa, con sentenza n. 2206/2010 del 12.10.2010 rg 5237/2002 il Tribunale di Nola (all.7) accoglieva la domanda di BNL condannando , la sig.ra Paolella Teresa e la sig.ra

Casillo Immacolata, n.q. di fideiussori fino alla concorrenza di € 258.228,45 e per l'effetto, gli stessi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 297.053,81 oltre interessi, oltre spese di lite per € 800,00 per spese, € 9.000,00 per onorari, € 7.500,00 per diritti (all.7). Tale sentenza di condanna esecutiva del Tribunale di Nola n. 2206/2010 del 09.12.2010 veniva trascritta al Registro Generale n 39474 Registro Particolare n. 4693.

Sulla scorta di un credito totale di € 597.740,54 di cui € 297.053,81 importo capitale al 12.10.2010 ed € 300.686,73 di interessi moratori dal 13.10.2010 al 21.02.2017, BNL SpA - Calliope srl, avviava procedura esecutiva immobiliare RGE 212/2010 Tribunale di Paola (CS) sottoponendo a pignoramento unità immobiliare – appartamento ad uso abitativo – riportato al NCEU del Comune di Santa Maria del Cedro (CS) al foglio 9, particella 1206 sub.1 categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita catastale 395,09 euro località Bordiello (catastralmente contrada Sangineto) posta al piano Terra interno 1, superficie calpestabile 43,80 mq con annesso piccolo giardino di 45,20 mq . Quota di ½ del diritto di piena proprietà in regime di comunione legale de beni di pertinenza di e quota di ½ del diritto di piena proprietà in regime di comunione legale dei beni pertinenza di Paolella Teresa. Tale lotto veniva aggiudicato il 21.02.2017 al prezzo di € 25.739,35 e trasferito il 12.05.2017. All'esito, con riparto del 03.05.2019, veniva attribuito a Calliope la somma di € 19.394,52.

Il residuo risultante dalla sentenza n. 2206/2010 Tribunale di Nola è di **€ 306.853,81 (all.7)**

4. FIDITALIA SpA

DEBITO DELLA SOLA PAOLELLA TERESA

In data 15.03.2021 con contratto n. 307402678 la sig.ra Paolella sottoscriveva contratto di finanziamento a termine finalizzato altri settori con doppio piano di rimborso con Fidelity SpA per acquisto da Amplifon PV Nola di protesi acustiche per € 4.800,00 – numero rate 35 – importo rata € 119,25+€1,30 spese di incasso; seconda fase del piano di rimborso: numero rate 10, importo rata € 99,35+1,30 spese di incasso. Importo totale dovuto del consumatore € 5.247,75 Il pagamento è *in bonis*. Con decorrenza da aprile 2021 al mese di luglio 2024 è stato corrisposto circa € 4.823,15. Data fine: 28.12.2024 piano di

ammortamento (all.10) Alla data del 22.09.2024 come da precisazione del credito (all.11) e piano ammortamento (all.10) la somma residua è di circa € 397,40.

5. Findomestic Banca SpA

DEBITO DELLA SOLA PAOLELLA TERESA

In data 28.09.2022 la sig.ra Paolella sottoscriveva contratto di credito con Findomestic Banca SpA n. 055366126 finalizzato all'acquisto presso Mobili Ranieri srl (con sede in San Giuseppe Vesuviano) di una cucina componibile per € 3.300,00 – durata 30 rate – importo rata € 124,70 – tan: 09,94% TAEG 14,63% - importo totale dovuto: € 3.797,34 – interessi operazione: € 441,00 – spese istruttoria pratica € 100,00. Il pagamento è *in bonis*. Con decorrenza da ottobre 2022 al mese di luglio 2024 è stato corrisposto circa € 2.618,70. Con comunicazione a mezzo pec ricevuta dallo scrivente Gestore il 01.08.2024 (all.12) il creditore comunicava un residuo di € **1.066,85**, che nelle more, stante il rituale pagamento, è ridotto, infatti da novembre 2024 ad aprile 2025 residuano 6 rate da € 126,00

Inoltre, relativamente alla sola sig.ra PAOLELLA TERESA in qualità di erede di
, il presunto debito di euro 95,23 relativo a Tari anni 2018, 2020, 2021 richiesti dal **Comune di San Giuseppe Vesuviano** risulta estinto, come dichiarato dallo stesso Ente a seguito di richiesta di precisazione del credito. (all.13).

6. Direzione Provinciale II di Napoli Ufficio territoriale di Nola

DEBITO DELLA SOLA CASILLO IMMACOLATA

In data 25.09.2024 la sig.ra Casillo riceveva la notifica di avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2023/001/EM 749/0/002 della direzione provinciale II di Napoli Ufficio territoriale di Nola (TEV) relativo al recupero dell'imposta di Registro dovuta ex art. 37 e 57 DPR 131/86 per registrazione esecuzione mobiliare n. 749/2023 emesso dal Tribunale il 07.09.2023 con attore: Fino1Securitistatione srl (all. 21.c) per importo complessivo di € **2.122,00**. Sul punto si precisa che l'anzidetto attore/creditore avviava azione esecutiva nei confronti della sig.ra Casillo che si concludeva con ordinanza di assegnazione delle somme. Oggi, gravano in capo alla stessa le spese di registrazione dell'esecuzione mobiliare, che non risultano ancora nell'estratto di ruolo dell'ADER.

ANALISI DELLE BANCHE DATI

Centrale rischi Banca d'Italia

Dai dati provenienti dalla visura rilasciata da Banca d'Italia (all.14), emergono le segnalazioni per esposizioni debitorie come riportate nella tabella delle passività.

Attestazione CRIF (Centrale Rischi Finanziari)

Si rimette quanto risulta dalle informazioni creditizie assunte, CRIF (all.15), dove si evince che, con riferimento alla sig.ra Casillo Immacolata, non risulta alcuna segnalazione e le esposizioni indicate sono tutte estinte; con riferimento alla sig.ra Paolella Teresa non risulta alcuna segnalazione e le due esposizioni esistenti (Fiditalia Spa e Findomestic Banca SpA) risultano *in bonis*.

Visura Protesti presso registro Imprese

Le sigg.ra Casillo Immacolata e Paolella Teresa non risultano essere protestate alla data di presentazione della domanda di nomina dell'OCC (all.16)

AdeR

Come da precisazione del credito (all.17) l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dichiarato l'assenza di crediti nei confronti delle istanti.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

➤ **Presso il Tribunale di Nola è pendente una esecuzione immobiliare recante Rge 337/2009** promossa da Banco di Napoli (Belvedere SPV srl – mandante di Prelios) alla quale è stata riunita la procedura esecutiva **Rge 369/2010** promossa da Banca Nazionale del Lavoro SpA (ora Calliope srl).

Nell'ambito di tale procedura, a seguito di aggiudicazione di uno dei beni staggiti, sono state ripartite ai creditori aventi diritto alcune somme a parziale soddisfazione dei loro crediti.

Con ordinanza del 10.09.2019 il G.E. dott.ssa Miriam Valenti II sez civile Tribunale di Nola, in seguito ad una nuova perizia estimativa a firma dell'esperto _____, delegava alla vendita il cespite n.3 costituito da appartamento facente parte del fabbricato in Palma Campania (NA) alla via Nuova Nola, 124, in Catasto Fabbricati del comune di Palma Campania al foglio 3, particella 1120, sub.2, nominando professionista delegato alla vendita il Notaio _____.

Con decreto del 08.11.2022 il GE Valenti così provvedeva: *“rilevato di dover modificare il lotto n.3 da porre in vendita in quanto si è consolidato l'usufrutto e pertanto il bene è cambiato; dispone che l'esperto quantifichi il valore del bene ... e depositi relazione integrativa aggiornata entro il 15.12.2022”*. E' stato pertanto disposto che il bene fosse messo in vendita per l'intera proprietà. All'esito, la valutazione di tale lotto è stata quantificata in € 91.700,00. La prima asta - di € 91.700,00 e offerta minima di € 68.775,00 – è rimasta infruttuosa, così come quella ultima - del 17.01.2024 – i cui valori erano: Valore d'asta € 68.775,00 - Offerta minima €51.581,25.

Con avviso di vendita del delegato Notaio _____ è stata fissata l'asta giudiziaria telematica per il **giorno 23 ottobre 2024** con Valore d'asta: € 51.581,25 - Offerta minima: € 38.685,94 (**all.18**). **L'immobile è stato aggiudicato per € 63.000,00 e si è in attesa del perfezionamento della vendita.**

➤ Il 15.03.2023 Fino1 Securitisation srl notificava alla sig.ra Casillo Immacolata, e alla Gecko srl, sulla scorta di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1750/2009 Tribunale di Nola emesso il 24.06.2009 e pubblicato il 25.06.2009 atto di pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Nola intimando il pagamento di € 424.938,04 oltre accessori e occorrenze pignorando un quinto della retribuzione fino alla concorrenza di € 637.000,00 (pari alla somma indicata nell'atto di precetto aumentata della metà). Tale procedura – identificata rge. 724/2023 Tribunale di Nola - si concludeva con ordinanza di assegnazione delle somme (cfr.all.30.h fascicolo advisor/avvocato).

➤ Il 03.05.2023 Fino1 Securitisation srl notificava alla sig.ra Casillo Immacolata e alla sig.ra Paolella Teresa sul medesimo titolo di cui sopra, atto di pignoramento presso terzi pignorando le somme di denaro depositate in conto corrente e/o a qualsiasi titolo depositate e/o dovute presso il terzo: Unicredit Spa, Findomestic Spa, Poste Italiane Spa, PostPay spa, LIS Pay Spa, Fiditalia SpA fino alla concorrenza di € 637.000,00 (pari alla somma indicata nell'atto di precetto aumentata della metà). Tale azione esecutiva aveva esito negativo, sebbene il rapporto di postpay in essere tra Poste Italiane SpA e la sig.ra Paolella veniva bloccato.

ELENCO ATTIVO

Lo scrivente ha inoltre analizzato le dichiarazioni reddituali e CU (all.19 e all.20) delle singole ricorrenti:

PER CASILLO IMMACOLATA Riepilogo della posizione reddituale degli ultimi 4 anni

	Reddito lordo	Imposta lorda	Imposta netta	Detrazioni e crediti d'imposta
730/2021 (anno 2020)	5.786,00	1.331,00		1.626,00
730/2022 (anno 2021)	1.193,00	274,00		730,00
730/2023 (anno 2022)	10.180,00	2.341,00	370,00	1.971,00
730/2024 (anno 2023)	10.563,00	2.429,00	653,00	1.776,00
Anno 2024 contratto di collaborazione 01.06.2024/31.12.2024	4.500,00		900,00	3.600,00

	Reddito lordo	Imposta lorda	Detrazioni e crediti d'imposta	Imposta Netta
CU 2021 (anno 2020)	5.786,56	1.330,67		
CU 2022 (anno 2021)	1.193,29	274,46	303,89	
CU 2023 (anno 2022)	10.180,03	2.341,41	1.880,00	461,41
CU 2024 GECKO (anno 2023)	7.844,58	1.804,25	1.035,29	768,96
CU 2024 INPS disoccupazione (anno 2023)	2.718,08	625,16	638,68	

Come si evince dalla tabella sopra proposta, il reddito percepito dalla sig.ra Casillo Immacolata nel periodo oggetto di analisi ha subito variazioni nel tempo, dovute ai contratti di lavoro a tempo determinato/part-time succedutisi nel tempo, del licenziamento avvenuto per giustificato motivo oggettivo da parte di e da contratto co.co.co..

PER PAOLELLA TERESA

Riepilogo della posizione reddituale degli ultimi 4 anni:

	Reddito lordo	Imposta lorda	Detrazioni
CU 2021 (anno 2020)	6.695,78	1.540,03	1.880,00
CU 2022 (anno 2021)	6.702,41	1.541,55	1.880,00
CU 2023 (anno 2022)	6.871,85	1.580,53	1.955,00
CU 2024 (anno 2023)	7.494,00	1.955,00	1.960,00

Cedolini anno 2024

Cedolino Pensione	Importo netto
Gennaio 2024	739,20
Febbraio 2024	739,20
Marzo 2024	739,20
Aprile 2024	739,20
Maggio 2024	739,20
Giugno 2024	739,20
Luglio 2024 (+14°)	1.285,20

Come si evince dalla tabella sopra proposta, il reddito percepito dalla sig.ra Paoella Teresa nel periodo oggetto di analisi non ha subito rilevanti variazioni nel tempo, evidenziando una certa costanza.

L'impossibilità di far fronte ad una esposizione debitoria di tale portata ha pertanto spinto le debtrici a ricorrere ad una delle procedure di sovraindebitamento previste dal nuovo Codice della Crisi, stante il fatto che le somme dovute risultano essere sproporzionate rispetto alle possibilità economiche di un soggetto, attualmente avente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza dicembre 2024 e comunque in cerca di occupazione e di un soggetto pensionato, sebbene titolare di un bene immobile pignorato.

Nel presente paragrafo, lo scrivente Gestore riepiloga nello specifico tutti i beni componenti l'attivo attribuibile alla sola sig.ra Paoella Teresa come specificamente indicato di seguito:

BENI IMMOBILI

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente Gestore mediante visure catastali la sig.ra **Casillo Immacolata** non è proprietaria di beni immobili. Ella è titolare di diritto di abitazione dell'immobile casa familiare, di proprietà della figlia , con la stessa convivente, sito alla via Passanti, 38 – interno 3, piano 4 oltre al lastrico solare del piano 5 - in San Giuseppe Vesuviano (NA) catasto fabbricati – foglio 4 – particella 1021 sub. 112. Sul punto si precisa che ex art. 1024 c.c. il diritto di abitazione è un diritto personale, non è cedibile e non può far parte dell'attivo.

Mentre, allo stato attuale risultano i seguenti beni immobili (*terreni/fabbricati*) intestati alla sola sig.ra **Paoella Teresa** ([all.21](#)), per il cui valore si è fatto riferimento ai valori attribuiti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare:

Immobile di catasto fabbricati

Comune di PALMA CAMPANIA (G283) (NA) - Foglio 3 Particella 1120 Subalterno 2

VIA NUOVA NOLA Interno 1 Piano T

Rendita: **Euro 520,33** Categoria **A/2a**, Classe **3**, Consistenza **6,5 vani**

Totale: **129 m2**

Totale escluse aree scoperte b): **121 m2**

Intestazione al 01.02.2024 dell'immobile:

1.

nato a

Diritto di: **Nuda proprietà** per 250/1000 in regime di comunione dei beni con **PAOLELLA TERESA**

2.

nato a

Diritto di: **Proprietà** per 250/1000 in regime di comunione dei beni con PAOLELLA TERESA

3. PAOLELLA Francesco (CF PLLFNC30C12G283L)

nato a PALMA CAMPANIA (NA) il 12/03/1930

Diritto di: Usufrutto per 500/1000

4. PAOLELLA Teresa (CF PLLTRS54B54H860X)

nata a SAN GENNARO VESUVIANO (NA) il 14/02/1954

Diritto di: **Nuda proprietà** per 250/1000 in regime di comunione dei beni con

5. PAOLELLA Teresa (CF PLLTRS54B54H860X)

nata a SAN GENNARO VESUVIANO (NA) il 14/02/1954

Diritto di: **Proprietà** per 250/1000 in regime di comunione dei beni con

Attualmente, essendo deceduti i sigg.ri

e

, la sig.ra

Paolella Teresa risulta essere l'unica proprietaria del succitato immobile, staggito nella procedura esecutiva RGE 337/2009 riunito alla 369/2010 al quale è stato assegnato un **valore d'asta pari a € 51.581,25 e offerta minima pari a € 38.685,94** e per il quale nella relativa asta giudiziaria telematica del giorno **23 ottobre 2024 è stato aggiudicato per € 63.000,00.**

BENI MOBILI REGISTRATI

Dall'ispezione effettuata presso il PRA Automobile Club d'Italia ([all.22](#)) **NON** risultano allo stato attuale autoveicoli/motoveicoli intestati alle ricorrenti.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

La sig.ra **Casillo Immacolata** risulta ad oggi intestataria del rapporto di conto corrente WEBANK 01088/000000136494 ([all.23](#)); il conto corrente postale a lei intestato, è stato chiuso nel mese di maggio 2023 ([all.24](#)).

Non è emersa la presenza di titoli azionari e/o obbligazionari posseduti ed intestati alla stessa, così come non si ravvisa la presenza di piani di accumulo e altri strumenti finanziari svincolabili in favore della procedura di ogni qualsivoglia tipologia. Nel mese di agosto 2023 la sig.ra Casillo Immacolata ha svincolato polizza vita per € 6.433,96, necessaria al sostentamento personale in considerazione del licenziamento del 20.07.2023 e per sostenere le spese mediche in quanto affetta da una patologia congenita al cuore (inversione shunt destro sinistro a livello del setto interatriale) - accertamenti costati oltre 1.000 euro, i cui controlli vanno ripetuti fino all'età di 65 anni e fino ad eventuale intervento chirurgico.

- Il 29.06.1996 la sig.ra Casillo contraeva matrimonio con il sig. . Il 24.04.1998 nasceva la loro unica figlia, . Con sentenza del Tribunale di Nola del

18.07.2005 n. 1537/2005 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

- In seguito ad una _____ nel gennaio 2023, veniva diagnosticato alla sig.ra Casillo Immacolata, oltre ad _____, una grave patologia da _____ (all.12).

La sig.ra Casillo Immacolata di professione è contabile, consulente pratiche di lavoro. Dalla cessazione della società _____ srl, nel corso degli anni, ha prestato lavoro presso varie società, ma la sua posizione è sempre stata precaria, in quanto i contratti sono stati a tempo determinato ovvero part-time.

- In seguito al licenziamento avvenuto il 20.07.2023 da _____ SRL per giustificato motivo oggettivo, ha percepito indennità NASPI pari a 650,00€ circa sino al mese di maggio 2024.

- In data 01.06.2024 la sig.ra Casillo sottoscriveva con lo studio tributario _____, contratto di collaborazione coordinata e continuativa (all.11) con termine 30.12.2024 in virtù del quale la stessa percepisce un compenso lordo di € 4.500,00 annuo – netto € 3600,00, di cui €2.391,20 è stato utilizzato per pagare i compensi dell’acconto dell’OCC, prima del deposito del presente ricorso.

- Attualmente, la sig.ra Casillo è disoccupata e priva di redditi stabili o immobili, in quanto la collaborazione attiva con lo studio tributario scadrà entro il 30 dicembre 2024.

- La sig.ra Casillo non dispone di risorse o capacità economiche tali da poter soddisfare i creditori. Ella non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

- Non sussistono somme da mettere a disposizione, fermo restando quanto disposto dall’art. 283 n.1 CCII, per cui resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori.

La sig.ra **Paolella Teresa** è titolare di Postepay Evolution n. 5333171168321392 Poste Italiane SpA (all. 25) che è stata bloccata nel mese di maggio 2023 in seguito a pignoramento presso terzi notificato da Fino1Securitisation srl. Non è emersa la presenza di titoli azionari e/o obbligazionari posseduti ed intestati alla stessa, così come non si ravvisa la presenza di piani di accumulo, polizze vita assicurative e altri strumenti finanziari svincolabili in favore della procedura di ogni qualsivoglia tipologia.

Lo scrivente ha svolto inoltre autonome indagini, interrogando banche dati e varie fonti di informazione, dalle quali non è emersa la presenza di criticità rispetto a quanto dichiarato e prodotto dalle debentrici nonché da quanto pervenuto dai vari Enti/Istituti interrogati dal Gestore.

Sono state inoltre dettagliatamente analizzate le movimentazioni relative al conto corrente postale prima e WEBANK poi, della sig.ra Casillo Immacolata e al conto corrente postale della sig.ra Paolella Teresa relativamente agli ultimi 5 anni, senza che le stesse evidenziassero l’esistenza di operazioni degne di segnalazione e/o ulteriore approfondimento.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La sig.ra **Casillo Immacolata** vive a San Giuseppe Vesuviano (NA) in via Passanti, 46 insieme alla figlia,

nell'immobile di proprietà di quest'ultima, di cui la sig.ra Casillo è titolare del diritto di abitazione. La sig.ra Casillo è disoccupata e priva di redditi stabili o immobili, in quanto la collaborazione attiva con lo studio tributario scadrà entro il 30 dicembre 2024. Le spese familiari, sono sostenute attualmente dal reddito della figlia _____, infermiera professionale presso una clinica privata. Ella non dispone di risorse o capacità economiche tali da poter soddisfare i creditori. Ella non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Non sussistono somme da mettere a disposizione, fermo restando quanto disposto dall'art. 283 n.1 CCII, per cui resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.

La sig.ra **Paolella Teresa** vive, a titolo gratuito, a San Giuseppe Vesuviano (NA) in via Passanti, 46 nell'immobile di proprietà dei figli _____. Il figlio _____, sebbene risulti nello stato di famiglia con la madre, in realtà, vive all'estero (all.4). Quest'ultimo non partecipa in alcun modo alle spese di sostentamento familiare tranne che fornire ospitalità alla madre, a titolo gratuito, nell'immobile di cui è comproprietario.

Per quanto attiene alle **spese correnti** necessarie al mantenimento dei debitori lo scrivente rimanda al seguente prospetto:

Dettaglio spese	Media mensile Casillo	Media mensile Paolella
VITTO	300,00	350,00
CARBURANTE*	100,00	100,00
LUCE GAS ACQUA TELEFONO	135,00	120,00
SPESE CONDOMINIALI	44,00	30,00
ABBIGLIAMENTO		
ASSICURAZIONE*	55,00	30,00
SPESE MEDICHE E FARMACI	200,00	100,00 dentista/cardiologo/ allergologo/audioprotesista
BOLLO AUTO*	14,00	13,00
MANUTENZIONE AUTO*	100,00	50,00
MANUTENZIONE CASA (+ANIMALE DOMESTICO PER PAOLELLA)	100,00	100,00
ALTRO	50,00	50,00
TOTALE SPESE	1.098,00	943,00

**Entrambe le debentrici utilizzano a titolo gratuito, l'autoveicolo di proprietà di familiari, sostenendone per intero, le spese necessarie: carburante, bollo, assicurazioni RCA etc. (cfr. autocertificazioni).*

Come si evince da tale prospetto non risulta alcuna provvista mensile disponibile da mettere in procedura.

Quanto al **reddito da pensione** della sig.ra Paoella, esso ammonta ad € 739,20 mensili.

Sul punto si evidenzia che il criterio per determinare quanto occorre al mantenimento della debitrice sig.ra Paoella, è calcolato tenendo conto del parametro di riferimento fornito dall'art.283, comma 2, D.Lgs.14/2019 e calcolato "in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Applicando il predetto criterio, si giunge al seguente risultato:

- Assegno sociale 2024 pari a € 534,41 mensile moltiplicato per 13 mensilità
- Maggiorazione del 50% dell'assegno sociale mensile pari a € 267,20
- Parametro ISEE con n. 01 componente nucleo familiare

534,41 + 50% = € 801,61 reddito minimo mensile per il mantenimento del debitore.

Pertanto, tenuto conto dell'importo di € 739,20 percepito a titolo di pensione da parte della sig.ra Paoella Teresa assorbe interamente il suo fabbisogno economico ne deriva che nessuna somma mensile può essere messa a disposizione della procedura.

La sig.ra Paoella Teresa si impegna inoltre, qualora dovessero pervenire ulteriori attività e/o entrate nel corso della procedura, ivi compresi eventuali maggiori redditi eccedenti il minimo vitale indicato dal G.D., a mettere ciò in favore della procedura ai fini del miglior soddisfacimento della massa creditoria.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Lo scrivente, per completezza d'informazione, propone di seguito alcune ulteriori segnalazioni e precisazioni in merito alla corretta presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché in merito agli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni.

Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla debitrice

Dall'analisi della documentazione e delle informazioni reperite, nonché dalla visione dalle movimentazioni bancarie intercorrenti negli ultimi 5 anni si ha evidenza, come dichiarato dalle stesse ricorrenti, che:

- il 22.12.2021 la sig.ra Paoella Teresa ha venduto l'autoveicolo Yaris recante targa ED715NF di proprietà della stessa immatricolata il 22.12.2008 all'importo di € 1.000,00;
- nel mese di agosto 2023 la sig.ra Casillo Immacolata ha svincolato e riscattato la Polizza Vita alla stessa intestata, per l'importo di € 6.433,96. Tale somma è stata necessaria per il sostentamento personale e familiare, in considerazione del licenziamento avvenuto il 20.07.2023 e per sostenere le spese mediche ed accertamenti sanitari per la patologia di cui è affetta (inversione shunt destro sinistro a livello del setto interatriale).

Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni

L'analisi del cd. *cassetto fiscale* (Agenzia delle Entrate-Fisconline) ha permesso di verificare come negli ultimi 4 anni sia sempre stato regolarmente presentato Modello 730 da entrambe.

Precisazioni in merito alle uscite di conto corrente intercorse negli ultimi anni

Lo scrivente ha inoltre provveduto all'analisi delle movimentazioni intercorse relativamente ai conti intestati alle ricorrenti (*vedasi allegati ricorso*) e non si segnalano a tal proposito movimentazioni, sia in entrata che in uscita, degne di ulteriore o particolare approfondimento.

SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA – PAOLELLA TERESA

Il sottoscritto Gestore ritiene che, per quanto previsto dall'art. 269 co.2 CCII, la documentazione prodotta a corredo del deposito della domanda di liquidazione controllata sia completa ed attendibile. La stessa risulta infatti completa risultando idonea alla ricostruzione di attivo e passivo.

Si conferma quindi la veridicità dei dati contenuti nella richiesta di liquidazione controllata e nei documenti allegati alla stessa.

In conclusione, si ritiene quindi che la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita/consegnata, nonché quella risultante dalle autonome indagini e verifiche effettuate dalla scrivente, consenta di confermare l'attendibilità dei dati forniti e dichiarati dal debitore circa la propria situazione debitoria attuale ed in ordine alle proprie attività.

SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA ai sensi del comma 4 art. 283 CCII – CASILLO IMMACOLATA

Il sottoscritto Gestore ritiene che, per quanto previsto dall'art. 283 comma 4 CCII la documentazione prodotta a corredo del deposito della domanda di esdebitazione dell'incapiente sia completa ed attendibile. La stessa risulta infatti completa risultando idonea alla ricostruzione di attivo e passivo.

Si conferma quindi la veridicità dei dati contenuti nella domanda di esdebitazione dell'incapiente e nei documenti allegati alla stessa.

In conclusione, si ritiene quindi che la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita/consegnata, nonché quella risultante dalle autonome indagini e verifiche effettuate dalla scrivente, consenta di confermare l'attendibilità dei dati forniti e dichiarati dal debitore circa la propria situazione debitoria attuale ed in ordine alle proprie attività.

VALUTAZIONE SUL MERITO CREDITIZIO DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 283 comma 5 CCII, si attesta che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento a favore della società di famiglia, non ha tenuto conto del merito creditizio del fideiussore, valutato in relazione al suo reddito disponibile.

Infatti, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, la sig.ra Casillo Immacolata non era proprietaria di beni immobili e, studentessa universitaria, non era produttrice di redditi.

ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO LIQUIDATORIO

Per la sig.ra **Paolella Teresa**, si tratta di una proposta che vede la messa a disposizione dei creditori dei beni del debitore, consistenti nella:

- Vendita dell'immobile di proprietà della sig.ra Paolella Teresa.

Qualora inoltre dovessero pervenire ulteriori attività e/o entrate nel corso della procedura, ivi compresi eventuali redditi e/o maggiori redditi eccedenti il minimo vitale indicato dal G.D., la sig.ra Paolella si impegna a metterle in favore della procedura ai fini del miglior soddisfacimento della massa creditoria.

Sulla base di quanto illustrato e considerato, il Gestore ritiene che la liquidazione dei beni della sig.ra Paolella Teresa consentirà alla procedura il soddisfacimento dei creditori nel rispetto del principio *della par condicio*.

A conclusione della presente relazione, il sottoscritto Gestore

RILEVATO

- che è stata esaminata la domanda di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII che prevede da parte della sig.ra Paolella Teresa la cessione di tutti in beni presenti nel proprio;
- che è stata esaminata la domanda di esdebitazione della sig.ra Casillo Immacolata ex art. 283 CCII;
- che sono state indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- che sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- che sono state consultate le Banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda di accesso alla procedura *de qua*;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperite presso Uffici Tributarî, anagrafe tributarie e banche dati pubbliche;
- che la documentazione allegata al ricorso nonché quella prodotta dalle debitrîci completa ed attendibile, permettendo una corretta ricostruzione della situazione debitoria delle singole, nonché delle attività e della situazione finanziaria;
- che le indagini e verifiche effettuate dallo scrivente hanno sostanzialmente confermato quanto dichiarato e prodotto dalle debitrîci circa la sua situazione debitoria e patrimoniale-reddituale-finanziaria,
- che i dati esposti nella domanda di liquidazione controllata nonché nell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale conferma con i dati comunicati dai creditori;
- che l'elenco dei beni mobili/immobili delle ricorrenti risulta completo e consente l'immediato riscontro dei beni del patrimonio dei soggetti sovraindebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei crediti nonché una prima suddivisione delle cause di prelazione

PREMESSO QUANTO SOPRA

lo scrivente Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi

ATTESTA

ex art. 268 comma 3 quarto periodo CCII che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, mediante la vendita/distribuzione del ricavato relativo all'immobile di proprietà della **sig.ra Paolella Teresa** sito nel Comune di PALMA CAMPANIA (G283) (NA) Foglio

3 Particella 1120 Subalterno 2 - VIA NUOVA NOLA Interno 1 Piano T - Categoria A/2a), Classe 3, Consistenza 6,5 vani - Totale: 129 m2 - Totale escluse aree scoperte b): 121 m2 – attualmente staggito nella procedura esecutiva RGE 337/2009 riunito alla 369/2010 Tribunale di Nola.

ESPRIME

Per la sig.ra Paoella Teresa, parere positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 269 comma 2 CCII.

Per la sig.ra Casillo Immacolata, parere positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 283 CCII.

Con osservanza

Dott. Domenico Mascia

Elenco allegati:

1. Nomina Gestore
2. Accettazione nomina
3. Certificati di residenza Paoella Teresa e Casillo Immacolata
4. Casillo Francesco
5. Certificato pensione Paoella Teresa
6. Sentenza Banca di Roma 1750-2009
7. Sentenza Banca Nazionale del Lavoro Calliope 2206/2010
8. Sentenza Banco Napoli / Belvedere 2171/2009
9. Rinuncia eredità eredi Casillo
10. Piano di ammortamento Fidelity Paoella Teresa
11. Lettera precisazione del credito Fidelity Paoella Teresa
12. Findomestic Paoella Teresa
13. Comune di San Giuseppe Vesuviano
14. Centrali Rischi Paoella Teresa – Casillo Immacolata
15. Crif Paoella Teresa – Casillo Immacolata
16. Visura protesti Paoella Teresa – Casillo Immacolata
17. Agenzia per la riscossione
18. Avviso vendita del 23.10.2024
19. Mod. 730 e CU Casillo Immacolata - 2019-2023
20. Mod. 730 e Cu (o cedolini pensione) Paoella Teresa - 2019-2023
21. Visure catastali
22. Visure Pra
23. Estratti conto Webank
24. Poste italiane
25. Post pay Paoella
26. Contratto OCC
27. Richieste precisazioni crediti inviate
28. Riscontri precisazioni crediti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 217-1/2024

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott.ssa Vincenza Barbalucca	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice delegato

nel procedimento unitario n. RG 217-1/2024 promosso da:

CASILLO Immacolata, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.07.1971 c.f. CSLMCL71L53H931Q ed ivi res.te alla via Passanti, 46, e **PAOLELLA TERESA**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14.02.1954 c.f. PLLTRS54B54H860X ed ivi res.te alla via Passanti, 46, assistite, rappresentate e difese dall'Avv. Monica Mandico (CF: MNDMNC71H51F839E), tutte elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Mandico, sito in Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso familiare ex art. 65 e 66 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss CCII e per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex artt. 283 CCII e ss. depositato da CASILLO Immacolata e PAOLELLA TERESA, con cui le istanti hanno chiesto l'apertura di due differenti procedure, ovverosia: *“Per la sig.ra Paoletta Teresa, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, ex art. 270 e ss CCII, con effetti sulla pendente procedura esecutiva nrge. 337/2009 Tribunale di Nola”* e *“Per la sig.ra Casillo Immacolata, accogliere l'istanza ex art. 283 ccii e concedere con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi di utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2”*;

letto l'art. 66 CCII come modificato dall'art. 18, comma 2, lettera a) del d.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 nella parte in cui dispone che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il*



sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”;

richiamato il decreto depositato in data 25/11/2024 con cui il giudice delegato dott.ssa Rosa Napolitano, *“rilevato che il dato letterale della predetta norma facoltizza la presentazione di un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento da parte dei membri della stessa famiglia quando le ragioni di indebitamento abbiano un'origine comune disponendo espressamente che nel caso in cui uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283 può essere proposta domanda familiare unitaria di apertura della liquidazione controllata (non facoltizzando, quindi, la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata e della differente domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente); richiamata, sul punto, la giurisprudenza di merito che ha posto in rilievo come “la procedura familiare ex art. 66 CCII è invocabile solo quando i familiari propongono una medesima procedura di sovraindebitamento, non potendo tale disciplina trovare applicazione quando alcuni membri del nucleo familiare propongono una delle procedure di sovraindebitamento ed altri membri richiedono la richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII” (Tribunale Bari, 08 Ottobre 2023); ritenuta l'opportunità di sollecitare il contraddittorio con le istanti in ordine al rilevato profilo di incompatibilità tra l'invocata procedura familiare ex art. 66 CCII e la richiesta di apertura di due differenti procedure (liquidazione controllata per Paoella Teresa ed esdebitazione dell'incapiente per Casillo Immacolata)”* ha convocato le istanti per l'udienza del 14/01/2025 ore 10:00 facoltizzando le stesse al deposito di memorie autorizzate in ordine ai rilevati profili di incompatibilità fino a 2 giorni prima dell'udienza;

lette le memorie autorizzate con cui le istanti hanno confermato la propria volontà di attivare una procedura unitaria familiare, con richiesta di apertura di liquidazione controllata per entrambe e con rinuncia, da parte di Casillo Immacolata, alla domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente;

letta la relazione depositata dal gestore della crisi dott. Domenico Mascia;

rilevato che le istanti sono rispettivamente madre e figlia conviventi e, quali membri della stessa famiglia, legittimate alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 comma I CCII, avendo peraltro il relativo stato di sovraindebitamento una origine comune (come dimostrato dalla circostanza che le stesse sono obbligate in solido per le garanzie prestate per le obbligazioni della Cerealegumi Casillo Srl per € 924.642,43);



ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che le ricorrenti sono residenti in San Giuseppe Vesuviano (NA) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

rilevato che le ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, e che le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che le stesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, sono legittimate a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalle ricorrenti, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalle debitrici nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio delle ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, quale liquidatore debba essere nominato una figura diversa dal gestore nominato dall'OCC, non avendo questi i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di liquidatore (così come evidenziato dallo stesso all'udienza del 14/01/2025);

rilevato che spetta al giudice delegato la determinazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare delle istanti;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **CASILLO Immacolata**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.07.1971 c.f. CSLMCL71L53H931Q ed ivi res.te alla via Passanti, 46, e **PAOLELLA TERESA**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14.02.1954 c.f. PLLTRS54B54H860X ed ivi res.te alla via Passanti, 46;

NOMINA



Giudice Delegato la dott.ssa **Rosa Napolitano**;

NOMINA

liquidatore il dott. **Antonio Moltelo**;

ORDINA

alle ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia da determinarsi a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;



DISPONE**- CHE IL LIQUIDATORE:**

- 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza rivolga al G.D. della procedura istanza affinché fissi il limite di cui all'art.268, comma 4, lett. b);
- 2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 4) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 5) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 6) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- 7) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di



tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle istanti ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17.02.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott. ssa Vincenza Barbalucca

